CCCCVII.

1a TORNATA DI SABATO 29 GIUGNO 1907

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE FINOCCHIARO-APRILE.

INDICE.

Pag_{ullet}
Disegni di legge (Approvazione):
Riordinamento del personale civile tecnico
(specialisti laureati e capi tecnici) e del
personale lavorante dell'istituto idrogra-
fico della regia marina 17048
Estinzione del debito parmense creato coi
decreti sovrani 15 e 16 giugno 1827 17051
Modificazioni all'ordinamento ed agli sti-
pendi ed assegni del regio esercito nella
parte relativa ai ragionieri, ai capi tec-
nici, ai disegnatori d'artiglieria e genio
e al personale civile dell'istituto geo-
grafico militare
Tariffa dei tabacchi lavorati (Discussione) . 17052-54-60
Dagosto
LACAVA (ministro)
Organico postelegrafico (Seguito della di-
scussione)
17067-69-73-77-78-80-83
Barzilai
Buccelli
Cavagnari
DI STEFANO
Fera
Moschini
Pansini
Schanzer (ministro)
Schanzer (ministro)
Santini
Turati
Valeri
Zaccagnino
Proposte di legge (Approvazione):
Lotteria nazionale a favore degli istituti pii in provincia di Macerata e del comune
in provincia di Macerata e del comune
di Visso
Cortona
Ordinamento dell'esercizio di Stato delle fer-
rovie (Arignente) . 17086

1342

La seduta comincia alle ore 9. VISOCCHI, segretario, legge il processo verbale della seduta antimeridiana di ieri, che è approvato.

Approvazione della proposta di legge per una lotteria in favore d'Istituti della provincia di Macerata.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati: Antolisei, Ciappi, Ricci e Sili: Lotteria nazionale a favore degli istituti in provincia di Macerata e del comune di Visso.

Onorevole ministro, consente che la discussione si apra sulla proposta emendata dalla Commissione?

LACAVA, ministro delle finanze. Non mi oppongo.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole segretario di darne lettura.

VISOCCHI, segretario, legge: (V. Stampato n. 777-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta su questa proposta di legge. (Pausa).

Non essendovi inscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passeremo alla discussione degli articoli.

(Sono approvati i seguenti articoli):

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a concedere, con esenzione da ogni tassa e diritto erariale, una lotteria nazionale per l'ammontare d'un milione e mezzo a favore del comune di Visso e delle Congregazioni di carità di Macerata, di Camerino, di Cingoli, di Apiro e di Civitanova, per gli ospedali civici di Macerata, di Camerino, di Cingoli, di Visso, di Apiro e di Civitanova e per l'Istituto di maternità di Camerino.

Art. 2.

I proventi della lotteria saranno ripartiti nelle seguenti proporzioni:

il 32 % per l'ospedale civile di Maccerata;

il 18 % per l'ospedale civile e l'Istituto di maternità di Camerino;

l'11% per l'ospedale civile dell'intero comune di Visso e per le sale di pronto soccorso nelle tre frazioni di Ussita, Castel Sant'Angelo e Croce Fematre;

il 20 % per l'ospedale civile di Cingoli; il 12 % per quello di Civitanova;

il 7 % per quello di Apiro.

Art. 3.

Il programma di esecuzione della lotteria verrà approvato con lo stesso decreto reale che ne autorizzerà la concessione.

Questa proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto nella seduta pomeridiana.

Approvazione della proposta di legge per una tombola a favore degli ospedali riuniti di Cortona,

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Cesaroni: Tombola a favore degli ospedali riuniti di Co:tona.

Prego l'onorevole segretario di dar lettura della proposta di legge.

VISOCCHI, segretario, legge: (Vedi Stampato n. 761-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta sulla proposta di legge. (Pausa).

Non essendovi inscritti e nessuno chie dendo di parlare, passeremo alla discussione dell'articolo unico.

«Il Governo del Re è autorizzato a concedere, con esonero da tasse, una tombola telegrafica nazionale per l'ammontare di lire 500,000 (cinquecentomila) a favore degli spedali riuniti di Cortona ».

Nessuno chiedendo di parlare e trattandosi di un solo articolo, questa proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto nella seduta pomeridiana.

Approvazione del disegno di legge per il riordinamento del personale dell'istituto idrografico della regia marina.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Riordinamento del personale civile e tecnico (specialisti laureati e capi tecnici) e del personale lavorante dell'istituto idrografico della regia marina.

Prego l'onorevole segretario di dar lettura del disegno di legge concordato tra il Governo e la Commissione.

VISOCCHI, segretario, legge: (Vedi Stampato n. 728-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta su questo disegno di legge. (Pausa)

Non essendovi inscritti e nessuno domandando di parlare, la discussione generale è chiusa.

Si passa alla discussione degli articoli.

(Sono approvati senza discussione i seguenti articoli):

Art. 1.

Il ruolo organico del personale civile tecnico e lavorante dell' Istituto Idrografico della regia marina è stabilito in conformità della seguente tabella:

Denominazione	Numero	Stipendio annuo	Soprassoldo fisso annuo
Impiegati (civili	tecnici.	
Specialisti laureati.			
Professore di astronomia e geodesia	1	L. 5,000 massimo	300
Professore di meteorologia e geofisica	1	L. 4,000 minimo	300
	2		
Capotecnici.			
Capo tecnico princ. di 1º classe	1	L. 4,500	300
Id. di 2ª classe	3	» 4,000	300
Id. di 3ª classe	4	» 3,500	300
Capotecnico di 1ª classe	4	» 3,000	<i>₹</i> ~ 300
	12		

Personale lavorante.

		Mercede giornaliera
Artieri	28	da L. 4 minima a L. 12 massima
Operai permanenti	36	da L. 2.50 minima a L. 7 massima

Art. 2.

Atti Parlamentari

Le nomine degli specialisti laureati hanno luogo in seguito a pubblico concorso per titoli e, occorrendo, anche per esami, con norme e condizioni che saranno inserite nel regio decreto portante il riordinamento del l'Istituto idrografico.

Nel riordinamento stesso verranno pure stabilite le norme per l'ammissione nelle varie categorie professionali dei capi tecnici dell'Istituto idrografico ed anche regolate le promozioni dei medesimi e quelle degli specialisti laureati.

Gli specialisti laureati, oltre le loro normali attribuzioni, possono essere incaricati dell'insegnamento al corso di specializzazione degli ufficiali dello stato maggiore generale per la concessione della caratteristica I (idrografi) nel qual caso, durante il periodo del corso, percepiranno un soprassoldo mensile di lire 50. Gli artieri sono assunti in servizio in base alle speciali norme che saranno stabilite nell'ordinamento stesso.

Gli operai permanenti vengono reclutati secondo le disposizioni in vigore per i lavoranti dei regi arsenali militari marittimi.

Art. 3.

Con il Regio decreto di riordinamento di cui all'articolo precedente, sarà determinato il numero degli ufficiali dei Corpi della regia marina e quello degli impiegati civili da destinarsi all'Istituto ed agli uffici idrografici dipendenti.

Le indennità di carica e i soprassoldi fissi per questo personale sono fissati come alla tabella annessa che forma parte intègrante della presente legge.

Prego l'onorevole segretario di dar lettura della tabella.

VISOCCHI, segretario, legge:

Tabella delle indennità di carica e dei soprassoldi fissi per gli ufficiali ed impiegati civili destinati presso l'Istituto idrografico e gli Uffici idrografici della Regia marina.

GRADO	Q U A L I T À della carica o funzione	Indennità annua di carica O funzione	Soprassoldo annuo
	UFFICIALI		
Capitano di vascello o di fregata	Direttore dell'Istituto	900	*
Capitano di fregata o di corvetta .	Vice direttore	500 ,	* *
Capitani di corvetta o tenenti di avascello	Capi degli uffici idrografici	500	*
Capitano commissario	Capo servizio amministrativo .	250 (a)	300
Tenenti di vascello	Capi reparti dell'Istituto	»	300
Tenente commissario	Addetto all'Istituto	*	300
Tenente del Corpo reali equipaggi	Id. id	»	300
Tenenti o sottotenenti del Corpo	Addetti agli Uffici idrografici	»	250
I М Р	IEGATI CIVILI		
Contabile di magazzino (b)	Consegnatario materiale dello Istituto	»	*
Aiuto contabili	Addetti all'Istituto	»	250 (c)

- (a) Le 250 lire sono per indennità di responsabilità.
- (b) Il contabile di magazzino gode dell'indennità di responsabilità di lire 750.
- (c) Quando non abbiano diritto ad altro non minore soprassoldo per speciali incarichi.

Annotazioni. — Per le spese d'ufficio al direttore dell'Istituto ed ai capi degli Uffici idrografici sono inoltre assegnate rispettivamente lire 500 e lire 180 annue.

FPRESIDENTE. Pongo a partito l'articolo 3.

(È approvato e lo sono pure i successivi:

Art.4.

Al personale di cui all'articolo 1 della presente legge, il tempo di servizio prestato a bordo delle regie navi in armamento per le campagne idrografiche è computato, ai

sensi del testo unico delle leggi sulle pensioni, al pari di quello stabilito per i militari dell'armata.

Agli artieri e agli soperai permanenti sono applicabili le disposizioni della legge 2 dicembre 1901, n. 518.

Gli artieri, agli effetti della liquidazione della pensione, saranno considerati quali capi operai.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 5.

In luogo di n. 24 dei 28 artieri di cui all'articolo 1, è istituito un ruolo transitorio di impiegati civili aggiunti al personale civile tecnico dell'Istituto, come segue:

Impiegati aggiunti di 1º cl. a L. 3,100 N. 4

,						-,		_
Id		*	2°	»	*	2,800	*	2
\mathbf{Id}		>	3°	· »	*	2,500	»	4
Id		>>	4 a	» ·	*	2,200	>	8
Id	•	>	5^{a}	»	>	2,000	>	2
Id	•	*	64	*	*	1,800	*	3
Id		>>	7ª	*	>	1,600	*	1
					η	Potale	N.	24

Saranno inscritti in questo ruolo gli odierni straordinari e lavoranti, qualunque sia la loro qualificazione, che da oltre sette anni prestano servizio presso l'Istituto idrografico della regia marina, che ne sono re· putati meritevoli e che sono retribuiti con paga mensile.

La loro assegnazione alle varie classi suddette sarà fatta nel modo seguente:

alla prima classe quelli con la retribuzione netta mensile da lire 220 a lire 240;

alla seconda classe quelli con la retribuzione netta mensile da lire 210 a lire 215;

alla terza classe quelli con la retribuzione netta mensile di lire 195;

alla quarta classe quelli con la retribuzione netta mensile da lire 165 a lire 175;

alla quinta classe quelli con la retribuzione netta mensile da lire 145 a lire 160;

alla sesta classe quelli con la retribuzione netta mensile da lire 130 a lire 135;

alla settima classe quelli con la retribuzione netta mensile di lire 115.

Le promozioni di classe di questi impiegati saranno regolate con norme da stabilirsi nel regio decreto per il riordinamento

Il ruelo transitorio del personale suddetto rimarrà soppresso quando tutti coloro che lo compongono cesseranno, per qualsiasi causa, di appartenervi.

Per gli effetti delle promozioni, di cui al terz'ultimo capoverso del presente articolo, le soppressioni dei posti si intendono effettuate a cominciare dall'ultima classe e procedendo man mano verso quelle superiori fino ad estinzione del ruolo.

Art. 6.

Gli odierni capi tecnici, che risulteranno in eccedenza al ruolo organico di cui all'ar-

ticolo 1 della presente legge, saranno conservati in servizio e destinati ad occupare i posti che mano mano si renderanno vacanti nel nuovo organico.

L'avanzamento dei capi tecnici fuori ruolo procederà come se i medesimi continuassero a far parte integrante del ruolo soppresso.

Art. 7.

I 36 posti degli operai permanenti, di cui all'articolo 1, saranno occupati, per la prima volta, dagli operai a ruolo ed avventizi attualmente in servizio dell'Istituto idrografico.

Art. 8.

I capi tecnici odierni provvisti di un soprassoldo fisso superiore alle lire 300, continueranno a conservarlo sinchè rimarranno alla dipendenza dell'Istituto.

Art. 9.

La presente legge entrerà in vigore il 1º luglio 1907.

Nel bilancio del Ministero della marina saranno, con decreto del ministro del tesoro, introdotte le variazioni di spesa, dipendenti dalla presente legge.

In seduta pomeridiana si procederà alla votazione segreta anche di questo disegno di legge.

Approvazione del disegno di legge per l'estinzione del Debito Parmense.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Estinzione del debito parmense creato coi decreti sovrani 15-16 giugno 1827.

Prego l'onorevole segretario di dar lettura del disegno di legge.

VISOCCHI, segretario, legge. (Vedi Stampato n. 816-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

(Pausa).

Non essendovi inscritti e nessuno chiedendo di parlare, passeremo alla discussione dell'articolo unico del disegno di legge, del quale do lettura:

Articolo unico.

L'Amministrazione del tesoro è autorizzata a provvedere all'estinzione dei titoli del Debito Parmense 5 % lordo, creato coi

decreti Sovrani 15 e 16 giugno 1827, mediante rimborso alla pari dei titoli medesimi.

Con decreto reale, su proposta del ministro del tesoro, saranno stabilite le norme da osservarsi per la esecuzione della pre sente legge.

Nella seduta pomeridiana anche questo articolo unico sarà votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge per modificazioni della tariffa dei tabacchi lavorati.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Modificazioni della tariffa di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati.

Prego l'onorevole segretario di dar lettura del disegno di legge.

VISOCCHI, se gretario, legge: (Vedi Stam-pato n. 800-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

DAGOSTO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DAGOSTO. Per una semplice e brevissima dichiarazione. L'articolo unico segna un aumento nel prezzo per i trinciati. Questo aumento è spiegato con l'augurio che i trinciati di prima qualità possano essere migliorati e che si possano avere le qualità speciali. All'augurio dell'onorevole relatore aggiungo il mio, osservando che questo giorno, che è memorabile per l'onorevole ministro proponente, sia anche lieto e memorabile per i futuri fumatori. È non ho altro da dire.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro delle finanze ha facoltà di parlare.

LACAVA, ministro delle finanze. Ringrazio l'amico mio onorevole Dagosto, osservando che il suo è anche il mio voto.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione dell'articolo unico, che leggo:

Articolo unico.

I! prezzo massimo stabilito dalla tabella annessa alla legge 15 maggio 1890, n. 6851 (serie 3ª) per il trinciato forte 1ª qualità, è portato da lire 12 a lire 12.50, e quello del trinciato forte superiore da lire 15 a lire 20 il chilogrammo.

Non essendovi osservazioni, nella seduta pomeridiana si procederà alla votazione segreta anche di questo disegno di legge.

Discussione del disegno di legge per modificazioni all'ordinamento del regio esercito relative ai ragionieri capi tecnici dell'artiglieria e Genio.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Modificazioni al testo unico delle leggi sull'ordinamento del regio esercito e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione della guerra, ed al testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi del regio esercito nella parte relativa ai ragionieri di artiglieria, ai ragionieri-geometri del genio, ai capi tecnici di artiglieria e genio, ai disegnatori ed agli assistenti locali del genio ed al personale civile dell'Istituto geografico militare.

Prego l'onorevole segretario di dar lettura del disegno di legge.

VISOCCHI, segretario, legge: (Vedi Stampato n 812 A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta.

(Pausa).

Nessuno chiedendo di parlare e non essendovi oratori inscritti, dichiaro chiusa la discussione generale.

(La discussione generale è chiusa).

VIGANO, ministro della guerra. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VIGANO, ministro della guerra. Onorevole Presidente, il Ministero e la Commissione hanno concordato un nuovo testo dell'articolo primo, che mi onoro di presentarle.

PRESIDENTE. Do lettura del nuovo testo dell'articolo primo.

Art. 1.

Sono approvate le seguenti variazioni alla legge di ordinamento del regio esercito e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione della guerra (testo unico approvato con regio decreto n. 525 del 14 luglio 1898) modificata con le leggi n. 285 del 7 luglio 1901, n. 303 del 21 luglio 1902, n. 216 del 2 giugno 1904, n. 300 del 3 luglio 1904, n. 347 del 9 luglio 1905, n. 305 dell'8 luglio 1906, n. 343 del 12 luglio 1906, n. 372 del 19 luglio 1906 e n. 647 del 30 dicembre 1906.

1° All'ultimo alinea dell'articolo 66 è sostituito il seguente:

«Il numero, il grado e le classi dei suddetti disegnatori sono determinati dalla tabella n. XXIII ».

Qui viene il nuovo testo concordato tra il ministro e la Commissione, testè rimessomi dall'onorevole ministro:

2º Alle attuali tabelle XVII, XX, XXI, e XXII degli ingegneri geografi, e dei topografi, dei ragionieri d'artiglieria, dei ragionieri geometri del genio e dei capitecnici d'artiglieria e del genio, annesse al testo unico suddetto, sono sostituite le seguenti:

Tabella XVII degli ingegneri geografi e dei topografi.

Ingegneri geografi.

- 1 Geodeta capo;
- Il Ingegnere geografo principale di 1ª classe;
- 1 Ingegnere geografo principale di 1^a o 2^a classe;
- 1 Ingegnere geografo principale di 2ª classe o ingegnere geografo di 1ª classe.
- 2 Ingegneri geografi di 1ª, 2ª e 3ª classe.
- 6 Totale ingegneri geografi.

Topografi.

- 1 Primo topografo;
- 2 Topografi capi di 1ª classe;
- 4 Topografi capi di 2ª classe;
- 10 Topografi capi di 3ª classe;
- 15 Topografi principali di 1º classe;
- 20 Topografi principali di 2ª classe;
- 24 Topografi di 1ª classe;
- 28 Topografi di 2ª classe.
- 104 Totale topografi.

Qui si riprende l'articolo originario.

TABELLA XX. — Dei ragionieri d'artiglieria.

1	primo rag	oniere	
2	ragionieri	capi di 1ª c	lasse
4	>	» 2a	>
18	»	principali di	1ª cl.
35	»	»	2a »
30	»	»	3ª »
30	»	di 1ª classe	
4 8	»	2a »	

Totale N. 168

TABELLA XXI. — Dei ragionieri geometri del genio.

1 primo ragioniere geometra 3 ragionieri geometri capi di 1ª

		classe
13	»	capi di 2ª
	,	classe
30	»	principali
		$di 1^a cl.$
39	»	principali
		di 2ª cl.
4 5	»	principali
		di 3ª cl.
38	»	di 1ª el.
37	*	$2^{\mathbf{a}}$ »

Totale N. 206

TABELLA XXII. — Dei capitecnici d'artiglieria e genio.

1	capotecnico	capo	di	1a	clas	sse
2	capitecnici	capi	di	2^{a}	*	>
7	»	princ	ipa	li d	i 1ª	cl.
20	» ·		»		2^{a}	>
33	»		¥		3ª	*
35		di 1ª	cla	sse		
19	»	2^{a}		>		
11	· »	3^{a}		»		

Totale N. 128

3° Alle attuali tabelle annesse al testo unico sopra ricordato sono aggiunte le se guenti:

TABELLA XXIII. — Dei disegnatori.

4	disegnatori	capi	di 1	a classe.
6	»	»	2	a. »
6	· »	*	3	a »
40	» di	1ª cl	asse	
34	»	2^{a}	»	
30	»	3^{a}	»	-

Totale N. 120

TABELLA XXVI. — Degli assistenti del genio. 100 assistenti del genio di 1ª classe

				0100
70	»	»	2ª	*
30	»	»	3^{a}	*

Totale N. 200

In conseguenza, negli articoli 58 e 67 del testo unico sopra citato, è sostituita la denominazione di assistenti del genio a quella di assistenti locali del genio e nello articolo 67 è tolta la facoltà di determinare per decreto reale il numero e la divisione in classi degli assistenti del genio.

Pongo a partito l'articolo primo con lo emendamento testè presentato.

(È approvato).

Articolo secondo.

VIGANO', ministro della guerra. Anche su questo articolo, tra il Ministero e la Commissione venne concordato un emendamento riguardante gli ingegneri geografi e topografi, che trasmetto all'onorevole Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene.

Do lettura dell'articolo secondo.

Art. 2.

È approvata la seguente modificazione alla legge sugli stipendi ed assegni fissi pel regio esercito (Testo unico approvato con regio decreto n. 380 del 14 luglio 1898) modificata con le leggi n. 286 del 7 luglio 1901, n. 216 del 2 giugno 1904, n. 300, 301 e 302 del 3 luglio 1904, n. 305 dell'8 luglio 1906, n. 372 del 19 luglio 1906 e n. 647 del 30 dicembre 1906.

Nella tabella VI, nelle parti relative agli ingegneri geografi e topografi, ai ragionieri e capitecnici d'artiglieria e genio, ai disegnatori, agli assistenti del genio sostituire:

A questo luogo va l'emendamento testè presentato.

Ingegneri geografi e topografi.

	Sti	$_{ m pendio}$
	a	n n uo
Geodeta capo	L.	6,000
Geodeta capo		·
1ª classe	*	5,500
$2^{\mathbf{a}}$ class \circ	>>	4,500
Ingegnere geografo di 1ª classe	*	3,500
Id. id. di 2ª classe	>	3,000
Id. id. di 3ª classe	>>	2,500
Primo topografo	*	5,500
Topografo capo di 1º classe	*	5,000
Id. id. di 2ª classe	*	4,500
Id. id. di 3º classe	*	4,000
Topografo principale di 1ª classe.	>	3,500
Id. id. di 2ª classe.	*	3,000
Topografo di 1ª classe	*	2,500
Id. di 2ª classe	>>	2,000

Ragionieri d'artiglieria e genio.

-		•					
					Stipe	ndio arnu	О
Primo ragi					L.	5500	
Ragioniere	capo :	di 18 c	lass	e	*	5000	
»	»	2^{a}	*		*	4500	
*	princi	pale di	i 1ª	class	e »	4000	
*	*		2^{a}	>	>	3500	
»	*		34	>>	*	3000	
»	di 1ª (classe			. >	2500	
>	2^{a}	>			. »	2000	

Capitecnici di artiglieria e genio.

Capotecnico	capo	di 1ª c	lass	se	L.	5500
»	»	2^{a}	*		. »	5 000
*	princi	ipale d	i 1ª	class	e»	4500
»	*	,	2^{a}	*	>	4000
»	*	•	3a	>	>	3500
»	di 1ª	${f classe}$. »	3000
»	2*	*			. »	2500
»	3.	»			. »	2000

Disegnatori.

Disegnatore	capo	di 1ª	class	е.	. L	. 3500
*	»	` 2ª	*		. »	3100
» .	» ~	3^{a}	>		. »	2700
*	di 1ª	classe			. »	2300
*	2ª	*			. 8	1800
»	3,	*				1500

Assistenti del genio.

Assistente	del genio	milit.	$di 1^a cl.$	${ m L}.$	2400
*	*	*	2^{a} »	>	2000
»	»	»	3a »	>>	1500

Pongo a partito l'articolo 2 così emendato.

(È approvato).

Art. 3.

Saranno nominati con decreto reale ragionieri e ragionieri geometri di 2ª classe, rispettivamente, tutti gli aiutanti ragionieri di artiglieria e aiutanti ragionieri geometri del genio, qualunque sia il tempo pel quale hanno prestato servizio in quest'ultima classe.

VIGANO', ministro della guerra. Questo articolo dovrebb'essere formulato così:

« Saranno nominati con decreto reale topografi, ragionieri e ragionieri geometri di 2ª classe, rispettivamente, tutti gli aiutanti topografi, gli aiutanti ragionieri di artiglieria e gli aiutanti ragionieri geometri del genio: qualunque sia il tempo pel quale hanno prestato servizio in quest'ultima classe ».

PRESIDENTE. Veramente, onorevole ministro, sarebbe stato opportuno comunicare prima queste variazioni per poterle stampare in tempo.

VIGANO', ministro della guerra. Sono però concordate...

PRESIDENTE. Allora pongo a partito l'articolo 3 con l'emendamento concordato.

(È approvato e sono pure approvati senza discussione i seguenti articoli).

LEGISLATURA XXII — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — 1^a TORNATA DEL 29 GIUGNO 1907

Art. 4.

Gli assistenti del genio, che risulteranno in eccedenza all'organico stabilito colla presente legge, vi saranno mantenuti nelle classi cui ora appartengono, fino a che per effetto delle vacanze che si formeranno di mano in mano e delle promozioni che potranno aver luogo, non si saranno raggiunti i limiti dell'organico stesso.

Per ogni 3 vacanze che si verificheranno in ciascuna delle due classi superiori degli assistenti, le prime due vacanze andranno in conto della diminuzione dell'organico, e la terza sarà coperta con promozione d'impiegati della classe inferiore.

Art. 5.

Gli attuali assistenti, provenienti dai capi operai, capi lavoranti e lavoranti del genio, giusta la legge 2 giugno 1904, n. 217, saranno, fino a completa estinzione, considerati in eccedenza ai posti stabiliti dalla tabella XXIV, nella misura di:

N. 13 nei posti di assistenti del genio di 1º el.

5 » » 3° »

N. 27

e le norme da seguirsi per la loro promozione nelle varie classi saranno analoghe a quelle stabilite dall'articolo 2 del regio decreto 27 novembre 1904, n. 630.

Art. 6.

Per tutti gli impiegati che, per effetto della presente legge, riceveranno aumento di stipendio senza promozione di classe o di grado, gli aumenti sessennali di stipendio di cui già godono o che trovansi in corso alla data di applicazione della presente legge, saranno, a partire dalla data ora detta, computati sulla base del nuovo stipendio.

Art. 7.

Le disposizioni contenute nella presente legge avranno effetto dal 1° del mese successivo a quello della sua promulgazione.

A questo disegno di legge sono allegati alcuni specchi, dei quali prego l'onorevole segretario di dar lettura.

VISOCCHI, segretario, legge:

Specchio N. 1.

Camera dei Deputati

Ragionieri d'artiglieria.

Organico attuale.

Organico propostó.

Gradi e classi	N.	Sti- pendio	Spesa annua	Gradi e classi	N.	Sti- pendio	Spesa annua
				Primo ragioniere	1	5,500	5,500
Ragionieri capi di 1ª classe.	2	5,000	10,000	Ragionieri capi di 1º classe.	2	1 1	10,000
Id. id. di 2ª îd	4	4,500	18,000	ld. id. di 2ª classe.	4	4,500	18,000
Ragionieri principali di 1ª clas.	18	4,000	72,000	Ragionieri principali di 1ª clas.	18	4,000	72,000
Id. id. di 2• id.	23	3,500	80,500	Id. id. di 2ª id.	35	3,500	122,500
Id. id. di 3ª id.	25	3,000	75,000	Id. id. di 3ª id.	30	3,000	90,000
Ragionieri di 1ª calsse	30	2,500	75,000	Ragionieri di 1ª classe	30	2,500	75,000
Id. d i 2ª id	33	2,000	66,000	Id. di 2* id	48	2,000	96,000
Aiutanti ragionieri	33	1,500	49,500				
Totale	168		446,000	Totale	168		489,000
Spesa media sess	senn	i	14,000	Spesa media ses			7,500
				Totale	spesa	a	496,000
				Spesa a	•		460,000
Spesa at	tuale	e	460,000	Maggiore	spes	a	36,5000

SPECCHIO N. 2.

Ragionieri geometri del genio.

Organico attuale.

Organico proposto.

Gradi e classi	N.		Spesa annua	Gradi e classi N. Sti-Spes	
				Primo ragioniere geometra . 1 5,500 5	,500
Ragionieri geom, capi di 1ª clas.	2	5,000	10,000	Ragion. geom. capi di 1ª clas. 3 5,000 15	,000
Id. id. 2* id.	8	4.500	36,000	Id id. 2* id. 13 4,500 58	,500
Id. princ. 1ª id.	25	4,000	100,000	Id. princ. di 1ª id. 30 4,000 120	,000
Id. ia. 2ª id.	25	3,500	87,500	Id. id. 2ª id. 36 3,500 126,	500
Id. id. 3ª id.	32	3,000	96,000	Id. id. 3 id. 48 3,000 144	,000
Ragionieri geom. di 1º classe.	34	2,500	85,000	Ragionieri geom. di 1ª classe. 38 2,500 95,	,000
Id. 2 ^a id.	40	2,000	80,000	Id 2ª id. 37 2,000 74	,000
Aiutanti ragioniere geometra.	40	1,500	60,000		,
Totali Spesa media pe	206	'	554,500 9,500		—- ,500 ,000
Spe	a a	tuale.	564,000		,500

SPECCHIO N. 3.

Capitecnici d'artiglieria e genio.

Organico attuale.

Organico proposto.

Gı	radi e c	classi		N.	Sti- pendi	Spesa annua	Gradi e class i N. pendi	Spesa annua
Capitecnic	ei princip	oali di 1 ª	· classe	10	4,500	45,000	Capitecnici capi di 1 ^a classe. 1 5,500 1d. id 2 ^a id. 2 5,000 Capitecnici principali di 1 ^a classe, 7 4,500	5,500 10,000 31,500
Id.	id.			16		64,0 00	Id. id. 2ª id. 20 4,000	80,000
Id.	id.	3°	id.	25	3,500	i ' 1	Id. id. 3ª id. 33 3,500	1 15 ,50 0
Capitecnici	i di 1ª	classe.		25	3,000	75,0 00	Capitecnici di 1ª classe 35 3,000	105,000
Id.	2^{a}	id		25	2,500	62,500	Id. 2 ^a id 19 2,500	47,500
Id.	3a	id		26	2,000	52,000	Id. 3ª id 11 2,000	22,000
		Tota	ւli	127		386,000	Totali $\left \frac{\overline{(1)}}{128}\right $	417,000
-	Sp	esa me	edia se	ssen	ni•	14,000	Spesa media sessenni	7,500
,	•	•					Totale spesa	424,500
	,						Spesa attuale	400,000
		5	Spesa a	attua	e	400,000	Maggiore spesa	24,500

⁽¹⁾ L'aumento di un capotecnico è richiesto da esigenze del servizio tecnico presso la brigata specialisti.

SPECCHIO N. 4.

Camera dei Deputati

Disegnatori.

Organico attuale.

Organico proposto.

Gradi (e classi	N.	Sti- pendi	Spesa annua	Gradi e classi N. Sti-	Spesa annua
Id. id	. 3 ^a id ^a classe ^a id	2 10 30 42 34	3,000 2,500 2,000 1,500	6,000 25,00 0 60,000	Disegnatori capi di 1ª classe . 4 3,500 Id. id. 2ª id 6 3,100 Id. id. 3ª id 6 2,700 Disegnatori di 1ª classe 40 2,300 Id. 2ª id 34 1,800 Id. 3ª id 30 1,500 Totali 120	16, 2 00 92, 00 0 61,200
	Per ses Spesa a			212,600	Spesa attuale	212,600

SPECCHIO N. 5.

Assistenti del genio.

Organico attuale.

Organico proposto.

G	radi e	class	i	N.	Sti-	Spesa annua	Gr -	adi (e class	i			N.	Sti- pendi	Spesa annua
Assistenti	lo c ali	di 1ª 2ª	classe	1			Assistenti								
d.	id.	3*	id	53	1,200	63,600	Id.		3ª id				. 30	1,500	45,0 0 0
÷		Т	otali	263		450,000			r	'ota	di.	•	200		425,000
			Per se	essen	ni .	21,000					Pe	er s	essen	ni	24,000
									Tota	le	co	n s	essen	ni	449,000
							· 8			S	Spe	sa	attua	Ie	471,000
			Spesa	attua	le	471,000				·	Mir	nor	e spe	sa	22,000

⁽¹⁾ In questo organico, con opportune diminuzioni, si è in parte provveduto alla spesa occorrente per i miglioramenti di carriera e di stipendio.

VIGANO', ministro della guerra. Domando di aggiungere un altro specchio (lo consegna al Presidente).

PRESIDENTE. Trattandosi di allegato

che non porta varianti al testo degli articoli di legge, si può sempre unire.

Prego l'onorevole segretario di darne lettura.

TORNATA DEL 29 GIUGNO 1907 LEGISLATURA XXII -1ª SESSIONE DISCUSSIONI

VISOCCHI, segretario, legge:

Topografi.

SPECCHIO N. 6.

Camera dei Deputati

Organico a	ttuale			Organic o proposto						
Gradi e classi	Numero	Stipendi	Spesa annua	Gradi e classi	Numero	Stipendi	Spesa annua			
·	_	_		Primo topografo	1	5,500	5,500			
Topografo capo di 1ª classe	1	5,000	5,000	Topografi capi di 1ª classe	.2	5,000	10,000			
Topografi capi di 2ª classe	6	4,000	24,000	Topografi capi di 2ª classe	4	4,500	18,000			
			. 	Topografi capi di 3ª classe	10	4,000	40,000			
Topografi principali di 1ª classe	15	3,500	52,500	Topografi principali di 1ª classe	1 5	3,500	52,500			
Topografi principali di 2^a classe	22	3,000	66,000	Topografi principali di 2ª classe	20	3,000	60,000			
Topografi di 1ª classe .	24	2,500	60,000	Topografi di la classe .	24	2,500	60,000			
Topografi di 2ª classe .	24	2,000	48,000	Topografi di 2ª classe .	28	2,000	56,000			
Aiutanti topografi	12	1,500	18,000							
Totale	104	-	273,500	Totale	104		302,000			
				Spesa attuale			273,500			
				Maggiore spes	a	. L.	28,500			

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nella seduta pomeridiana di oggi.

Seguito della discussione del disegno di legge sull'organico del personale delle poste e dei telegrafi.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sul disegno di legge: Riforma dell'ordinamento organico del personale dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi.

Nella seduta antimeridiana di ieri fu chiusa la discussione generale.

SANTINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Sugli articoli?

SANTINI. È una raccomandazione che potrebbe rientrare anche nell'articolo primo.

PRESIDENTE. Art. 1.

I ruoli organici, dell'amministrazione delle poste e dei telegrafi, sono stabiliti in conformità delle tabelle A, B e C annesse alla presente legge.

Onorevole Santini, dica pure.

SANTINI. Si tratta di cosa semplicissima: non si tratta di aumento di fondi; io debbo soltanto raccomandare all'onorevole ministro che ai messaggeri postali sia conservata la loro denominazione.

SCHANZER, ministro delle poste e dei telegrafi. È stata già accolta questa raccomandazione.

TURATI. Domando di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURATI. Un' osservazione soltanto di forma. L'approvazione di questo articolo implica naturalmente anche l'approvazione delle relative tabelle, sarebbe quindi meglio sospenderlo fino a che non siano approvate le tabelle.

SCHANZER, ministro delle poste e dei telegrafi. La sospensione non mi pare necessaria, perchè le tabelle resteranno certamente, quantunque vengano modificate.

PRESIDENTE. Ma se non rimangono approvate le tabelle nei termini presenti, non si può approvare l'articolo.

SCHANZER, ministro delle poste e dei telegrafi. Allora sospendiamolo.

PRESIDENTE. Stabene rimane sospeso. Passiamo all'articolo 2.

Art. 2.

I vicesegretari (quadro I della tabella A) procedono nel ruolo da lire 1,500 a lire 3,000 per aumenti quadriennali di lire 500 ciascuno, meno l'ultimo che è sessennale, e da lire 3,000 a lire 4,000 per aumenti quinquennali di lire 500 ciascuno.

I vicesegretari a lire 2,500 e 2,000 che superano l'esame al posto di segretario, secondo le norme stabilite dal regolamento, quando non possano ottenere subito la promozione a segretario, ne conservano il diritto anche se, per il maturarsi di successivi quadrienni o quinquenni, dovessero trovarsi, al momento del passaggio, con stipendio superiore a lire 3,000; in questo caso entrano nel grado di segretario al posto corrispondente al loro stipendio.

I vicesegretari conservano il diritto di adire ai futuri esami finchè non hanno raggiunto lo stipendio di lire 3,000.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Turati. TURATI. Non presentai alcun emendamento su quest'articolo, perchè immaginavo che, come i segretari trovarono nell'onorevole Galluppi e in altri gli interpreti dei loro desiderì, così i vicesegretari avrebbero trovato qui altri sostenitori delle loro ragioni.

Ma, poiché invece nessun emendamento fu proposto, vorrei rivolgere per loro una preghiera all'onorevole ministro.

La carriera dei vicesegretari subiva, nel primitivo disegno ministeriale, contro le norme degli aumenti quadriennali e quinquennali, quell'enorme strozzamento di nove anni a lire 2,500 e 2,750, che doveva servire – si diceva – a stimolarli a studiare e perfezionarsi per presentarsi all'esame di segretario.

La Commissione trovò che, data l'anzianità di quasi tutti quei funzionarii, quella stagnazione era eccessiva; radiò lo scalino a 2,750 e ridusse il novennio a un sessennio. Ma il sessennio è pur sempre uno sgorbio; perchè non si capisce per quale motivo, a quel punto, la norma dei quadrienni e dei quinquenni debba subire una eccezione. Tanto più che lo stimolo a dare l'esame di segretari deriva ugualmente dalla migliore carriera riserbata a questi ultimi. Ad ogni modo, poichè il ministro trova giusto riparare al danno sofferto da coloro che, per una nobile ambizione, passarono dalla seconda alla prima categoria, mi pare che, anche per gli attuali vicesegretari d prima classe, provenienti dalla seconda categoria, se si volesse adottare la vera giustizia, il sessennio dovrebbe essere ridotto a un quinquennio.

Spero che la risposta del ministro debba essere favorevole.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle poste e dei telegrafi.

SCHANZER, ministro delle poste e dei telegrafi. Mi duole di non poter accettare la proposta Turati. La condizione dei vicesegretari è stata notevolmente migliorata da questa riforma. Prima, i vicesegretari, che non si presentavano all'esame, restavano a 2500 lire e non avevano prospettiva di carriera; ora essi possono andare a 4000 lire con aumenti periodici.

Di più nell'originario progetto, essi raggiungevano lo stipendio da 2500 a 3000 lire in un periodo di 9 anni. Però, vista la lunghezza di questo periodo, esso, d'accordo con la Giunta del bilancio, è stato ridotto a 6 anni.

Non potrei fare ulteriori concessioni che si tradurrebbero in una maggiore spesa. E non-potrei fare concessioni a coloro che provengono dalla seconda categoria e che vogliono entrare nella prima: perchè coloro ai quali si accorda questo passaggio non devono pretendere, oltre il vantaggio di cambiare di categoria, anche altri e maggiori vantaggi che non godono quelli che si trovano in prima categoria.

PRESIDENTE. Non essendo dunque proposta alcuna modificazione e nessun altro chiedendo di parlare, pongo a partito l'articolo 2.

Chi l'approva voglia alzarsi.

(È approvato).

Art. 3.

I segretari e segretari capi (quadro II della tabella A) procedono nel ruolo da lire 3,000 a lire 5,000 per aumenti quadriennali di lire 500 ciascuno.

Le funzioni di caposezione, ispettore centrale, distrettuale capo e distrettuale, direttore provinciale, direttore provinciale aggiunto, vice direttore, direttore delle costruzioni e di direttore locale sono affidate a segretari scelti dall'amministrazione come segue:

- a) quelle di capo sezione, direttore provinciale, direttore provinciale aggiunto ed ispettore centrale e distrettuale capo e direttore capo delle costruzioni;
- b) quelle di vice direttore provinciale, ispettore distrettuale, direttore delle costruzioni e direttore locale, fra i segretari a lire 4,000, 3,50† e 3,000.

Per le funzioni di capo sezione, direttore provinciale, direttore provinciale aggiunto, ispettore centrale e distrettuale capo e di direttore capo delle costruzioni, è conferita agli incaricati che abbiano 3,500 e 4,000 lire di stipendio, un'indennità, oltre lo stipendio, di lire 3000 annue.

Tale indennità cessa di diritto col conseguimento dello stipendio di lire 4,500.

AGUGLIA, relatore. Onorevole Presidente, in questo articolo è incorso un errore di stampa, perchè alla lettera a) nel testo della Commissione dopo le parole: direttore capo delle costruzioni dev'essere aggiunta la seconda parte del testo ministeriale dello stesso comma, e cioè le parole: fra i segretari capi ed i segretari qualificati ottimi a lire 5,000, 4,500 e 4,000 ed ai segretari a lire 3,500 che siano stati promossi per concorso di merito ed abbiano ottenuto il diploma dell'istituto superiore postale-telegrafico».

Vi è poi un'aggiunta concordata, di cui terrà parola il ministro.

SCHANZER, ministro delle poste e dei telegrafi. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCHANZER, ministro delle poste e dei tele grafi. Mi associo pienamente a quello che ha detto l'onorevole relatore per quanto riguarda l'errore incorso al comma a) ed osservo solo che, per la forma, invece di dire: fra i segretari capi ed i segretari qualificati, si dovrebbe dire: ai segretari capi ed ai segretari qualificati, per mettere queste parole in relazione con quelle che precedono: sono affidate.

Qui poi io propongo che dopo le parole: « che siano stati promossi per concorso di merito » si aggiunga: « o che abbiano superato la prova di idoneità, riportando almeno 9 decimi dei punti complessivi delle materie di esame » lasciando l'ultimo inciso della lettera a).

Questa aggiunta io propongo in base al parere del Consiglio superiore dei servizi elettrici. Avendo esaminato il regolamento della nuova scuola postale superiore il Consiglio superiore notò che sarebbe stato giusto, oltre che ai segretari che superano l'esame di merito, di aprire questa via a capo sezione anche ai segretari che, pur non avendo superato il concorso di merito, abbiano nelle prove di idoneità riportato una buona classificazione come è quella dei 9 decimi.

AGUGLIA, relatore. La Giunta generale del bilancio accetta questa aggiunta proposta dall'onorevole ministro.

PRESIDENTE Allora questo comma a) dell'articolo 3 verrebbe così modificato:

a) quelle di capo sezione, direttore provinciale, direttore provinciale aggiunto ed ispettore centrale e distrettuale capo e direttore capo delle costruzioni, ai segretari capi ed ai segretari qualificati ottimi a lire 5,000, 4,500 e 4,000 ed ai segretari a lire 3,500 che siano stati promossi per concorso di merito o che abbiano superato le prove di idoneità, riportando almeno nove decimi dei punti complessivi delle materie d'esame ed abbiano ottenuto il diploma dell'istituto superiore postale e telegrafico».

DI STEFANO. La stessa modificazione di forma, di sostituire il fra i con un ai, va fatta al comma b) dove deve dirsi nell'ultima parte: « ai segretari a lire 4,000, 3,500 e 3,000 ».

PRESIDENTE. Intorno a questo articolo ha chiesto di parlare l'onorevole Compans. Ma, non essendo presente, si intende che vi abbia rinunziato.

Non essendovi altre osservazioni, pongo a partito l'articolo terzo, con le modificazioni proposte dall'onorevole ministro e dall'onorevole relatore.

(È approvato).

Art. 4.

Gli ufficiali postali telegrafici (quadro 1° della tabella B) procedono nel ruolo dallo stipendio di lire 1,200 fino a quello di lire 2,700 per aumenti quadriennati di lire 300 ciascuno e dallo stipendio di lire 2,700 fino a quello di lire 3,600 per aumenti quinquennali di lire 300 ciascuno. Da lire 3,600 a 4,000 l'aumento è pure quinquennale.

Gli ufficiali postali telegrafici, che superano l'esame al posto di capo d'ufficio, secondo le norme del regolameuto, e non possono ottenere subito la promozione a capo d'ufficio, ne conservano il diritto anche se, per il maturarsi di successivi quadrienni o quinquenni, dovessero trovarsi, al momento del passaggio, con stipendio superiore a lire 3,000. In questo caso entrano nel quadro III della tabella B al posto corrispondente al loro stipendio ed in mancanza della corrispondenza a quello immediatamente superiore.

Gii ufficiali postali telegrafici, conservano il diritto di adire ai futuri esami finchè non hanno raggiunto lo stipendio di lire 3,000.

Su questo articolo si erano inscritti per parlare gli onorevoli Pavia e Riccio; ma essi non sono presenti.

Quindi ha facoltà di parlare l'onorevole Turati: il quale, come emendamento, propine che sia soppresso l'ultimo capoverso.

TURATI. Io ho proposto la soppressione dell'ultimo capoverso, perchè non ne ho capito il significato; e può darsi che dipenda dalla mia deficienza intellettuale. In esso è detto che gli ufficiali postali telegrafici conservano il diritto di adire ai futuri esami di capo d'ufficio soltanto finchè non abbiano raggiunto lo stipendio di lire 3 mila.

Perchè questa limitazione, che sembra un controstimolo al lavoro, al progresso di questi impiegati? Evidentemente al posto di capo ufficio non si ha diritto se non quando il posto sia vacante, quindi non c'è alcun pericolo di avere una pletora di capi di ufficie. E allora perchè non permettere anche agli ufficiali postali e telegrafici, che abbiano già raggiunto o superato lo stipendio di 3 mila lire, di dare, volendo, questo esame?

E giacchè siamo nell'articolo 4 che richiama il quadro I della tabella B, il quale concerne anche gli alunni, mi sia lecito richiamare l'attenzione dell'onorevole ministro circa quegli alunni che si trovano in questo momento in difficilissime condizioni. Gli

alunni, secondo la tabella che abbiamo sott'occhio, dovrebbero essere soli 200; ma in realtà ve ne è un numero molto maggiore, ossia vi sono anche gli aspiranti alunni, vi è anche questa sottogradazione del limbo postale.

Ora, mentre gli alunni, secondo il regolamento, se provengano da estranei all'amministrazione, dovrebbero fare un bimestre gratuito di istruzione alle poste od agli apparati, cotesti aspiranti alunni furono invece obbligati ad un servizio gratuito di 6 mesi. È una vera speculazione che il Governo fa su questa gente!

SCHANZER, ministro delle poste e dei telegrafi. Li abbiamo ripescati.

TURATI. Lo so; riusciti idonei in soprannumero, si offersero al ribasso, e il Governo ha creduto di poter fare un buon affare. Sono dunque, se non erro, circa 400 giovani, la più parte di origine meridionale, costretti a vivere nelle provincie settentrionali e persei mesi a prestare servizio gratuitamente; i sei mesi scadranno nel prossimo luglio; poi, se non saranno subito nominati ufficiali, riceveranno una diaria di lire 2.50. Essi si trovano dunque in condizione di vita molto penosa e le loro famiglie devono provvedere ai loro bisogni. Però in qualche modo essi si aiutavano a sbarcare il lunario col lavoro straordinario. I direttori provinciali assegnavano loro turni di lavoro straordinario, che talora salivano a sei o sette ore quotidiane.

Ora mi si serive che una nuova circolare 12 giugno ha stabilito che a cotesti aspiranti alunni, i quali ora non hanno stipendio e domani ne avranno uno di lire 2.50 al giorno, non si dovrà più concedere lavoro straordinario, finchè essi non siano diventati ufficiali; il che li mette nella condizione disastrosa di dover fare dei debiti.

Essi quindi chiedono che, poichè il regolamento consente che dopo i sei mesi gli alunni siano nominati ufficiali di 6ª classe, non si voglia protrarre ulteriormente questa nomina. La differenza fra la diaria di lire 2.50 e lo stipendio di lire 1,200 essendo minima, l'aggravio sarebbe appena sensibile.

Ignoro se la cosa sia possibile, se vi siano vacanze nella 6ª classe, che permettano cotesto passaggio. Però se la cosa non fosse possibile subito, se dovessero ancora passare alcuni mesi prima che il voto di cotesti alunni potesse essere accolto, sarebbe bene intanto che l'onorevole ministro ritornasse alla vecchia norma, consentendo che i direttori generali concedano loro almeno il

lavoro straordinario, affinchè possano, senza far debiti e senza pesare sulle famiglie, so disfare alle necessità della vita.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro delle poste e telegrafi ha facoltà di parlare.

SCHANZER, ministro delle poste e dei telegrafi. Anzitutto darò subito all'onorevole Turati uno schiarimento per l'ultimo capoverso dell'articolo 4. A lui sembra strano che si stabilisca che gli ufficiali postali e telegrafici conservino il diritto di adire ai futuri esami, soltanto finchè abbiano raggiunto lo stipendio di lire 3 mila. Ora questa disposizione è giusta e necessaria, in quanto che gli ufficiali postali e telegrafici hanno diritto di adire all'esame quando sono arrivati allo stipendio di lire 2,400. I posti di capo di ufficio sono pochi; ora che cosa significherebbe se si stabilisse che, senza limite, coloro i quali non hanno superato l'esame possono continuare a presentarsi ad altro esame? Significherebbe che avremmo un grandissimo numero di soccombenti che anderebbe a dare l'esame insieme coi nuovi che progrediscono nella carriera. I posti di capo d'ufficio sono pochi; a 2,400 lire si ha diritto di far l'esame; quando si supera l'esame si ha diritto di essere nominato cape d'ufficio.

Questa disposizione favorevole determina che si conserva il diritto di adire agli esami fino allo stipendio di lire 3,000; il che significa che questi impiegati, anche caduti una prima volta, possono ripresentarsi un'altra volta all'esame; ma evidentemente nou si può estendere questa concessione all'infinito, perchè si risolverebbe a tutto vantaggio dei meno buoni, dei meno intelligenti, ed a danno dei buoni che si troverebbero sempre a dover concorrere insieme ad una massa di altri candidati già riprovati. Io quindi confido che l'onorevole Turati non vorrà insistere nel suo emendamento.

La questione degli alunni veramente non ha un nesso diretto con questo disegno di legge. Certamente la loro condizione è tale che si può chiamare di sacrifizio. Ma d'altra parte bisogna considerare che l'Amministrazione ammise questi alunni prendendoli tra gli idonei degli ultimi concorsi, i quali non avevano nessun diritto di entrare nell'Amministrazione. In seguito a questa misura adottata a favore degli alunni, bisogna pure che essi si rassegnino a sopportare qualche sacrificio nella loro carriera.

L'onorevole Turati ha accennato ad una circolare la quale stabilisce che non si debba dare agli alunni il lavoro straordinario... TURATI. La circolare è del 12 giugno. SCHANZER, ministro delle poste e dei telegrafi. Dico la verità. Questa circolare non è partita da me: non la conosco, deve essere una circolare del Segretariato generale, ma io l'approvo, perchè c'è già una grande lotta fra gli impiegati per il lavoro straordinario. Come la Camera sa, un'ultima legge, pur mantenendo il compenso del lavoro straordinario, ha imposto che se ne restringa gradualmente la quantità, ed è mio dovere assoluto di applicare quella legge come è stata deliberata dal Parlamento.

Ora l'applicazione di quella legge procura grandi difficoltà, perchè gli impiegati si lamentano appunto della graduale diminuzione del lavoro straordinario. Ora è giusto che gli alunni i quali sono appena entrati nella carriera non contribuiscano, essi pure, a diminuire il lavoro straordinario destinato agli impiegati. Questa è la ragione per cui mi pare giusta tale esclusione.

Per quello che concerne l'entrata in carriera degli alunni di nuova nomina, essa è regolata dalla legge 30 dicembre 1906, e posso assicurare l'onorevole Turati che non trascurerò nulla affinchè le nomine di questi alunni ad ufficiali avvengano nei termini stabiliti dalla legge.

PRESIDENTE. L'onorevole Fera ha presentato il seguente emendamento:

« Gli ufficiali postali e telegrafici (Quadro I della tabella B) procedono nei ruoli per aumenti quadriennali e quinquennali di lire 400.

« Fera, De Novellis, De Seta, Rampoldi, Dell' Acqua, Sacchi, Battelli, De Felice-Giuffrida, De Stefani, Pipitone ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Fera. FERA. Io non so se il mio emendamento sia ben formulato all'articolo 4; ma il pensiero che lo ha dettato è chiarissimo perchè gli ufficiali postali e telegrafici si lamentano di una disparità di trattamento a loro danno che la relazione faceva sperare si sarebbe evitato.

AGUGLIA, relatore. Per quanto è possibile

FERA. Cosicchè se riuscissi a dimostrare che la prima parte di questo articolo quarto contiene una disparità, allora la legge non risponderebbe più a quella che è stata la mira principale del ministro e della Commissione parlamentare.

Se si lascia l'articolo quarto come è for-

mulato in rapporto a questi ufficiali postali e telegrafici, l'intento di pacificazione, di fusione d'interessi non sarà raggiunto; e-l'onorevole ministro può essere sicuro che alla distanza di pochi giorni questi impiegati reclameranno nuovamente, e noi dovremo venir qui a sostenere i loro lamenti basati su fondamento di verità e di giustizia.

Se ci sono impiegati che per la tabella A, per il quadro III o per la tabella B, nel giro di 18, 24, 26 anni arrivano al massimo del loro stipendio, perchè, viceversa questi ufficiali postali debbono impiegarvi quarant'anni?

Infatti gli ufficiali d'ordine, che sono compresi nel quadro quinto, con lo stipendio iniziale di 1200, con gli aumenti dei quattro e cinque anni, raggiungono il massimo in 26 anni; quelli di terza categoria, commessi e assimilati, con lo stipendio iniziale di 900 lire raggiungono il massimo in 26 anni

Questa classe di ufficiali postali e telegrafici, invece, che sono compresi nel quadro uno della tabella B, raggiungono per successivi periodi quadriennali e quinquennali il massimo dello stipendio dopo 40 anni; onde debbono fare 16 anni di più dei vice-segretari, 14 anni di più degli ufficiali d'ordine e dei commessi ed assimilati, e così via. Queste sono cifre. Perciò non può non essere accolto il mio emendamento. Nè mi preoccupa l'aggravio di bilancio perchè risulterebbe una maggiore spesa di sole 150 mila lire: e data la cifra così esigua, sarebbe veramente un'opera buona il contentare questi impiegati

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle poste e dei telegrafi.

SCHANZER, ministro delle poste e dei telegrafi. Anzitutto riconosco che l'onorevole Fera ha formulato benissimo il suo emendamento in cui è riepilogata la sostanza dell'ordine del giorno che egli ha ritirato.

L'onorevole Fera ha parlato d'ell'effetto che le disposizioni dell'articolo, così compilato, farebbero su questa parte del personale, ed ha detto che questo personale non rimarrebbe so listatto e continuerebbe ad agitarsi.

Mi permetta, l'onorevole Fera, di credere che sia in errore: perchè, se dovessi pensare iche il personale, dopo tutto quello che si è fatto per lui, dopo i gravissi mi sacrifici che'si propongono al paese per migliorarne le condizioni, continuasse ad agitarsi e a lamentarsi, avrebbe gravissimo torto. Sarebbe l'incontentabilità assoluta, di fronte alla quale riuscirebbe vano qualunque miglioramento. E non è un bello spettacolo questo di vedere proprio all'ultimissima ora venir fuori una pretesa che non fu mai prima affacciata.

Naturalmente si tenta sempre, magari all'ultima ora, di strappare qualche cosa di più: e siccome si sono avuti aumenti di 300 lire, si domandano di 400; se si fossero accordati di 400 si domanderebbero di 500, e così via. Non è bello poi, dico, di vedere scendere in campo le une contro le altre armate le diverse categorie del personale.

L'onorevole Fera ha sostenuto le ragioni degli ufficiali postali e telegrafici; ci sono altri colleghi, ad esempio, l'onorevole Zaccagnino, i quali in contrapposto a ciò che sostiene l'onorevole Fera, sostengono le ragioni degli aiutanti.

Questi si lamentano di essere stati trattati meno bene degli ufficiali postali e telegrafici, mentre l'onorevole Fera dice che gli ufficiali postali e telegrafici sono stati trattati male in paragone degli aiutanti. Gli ufficiali postali e telegrafici hanno avuto molti vantaggi da questa riforma. Se la loro carriera si svolge in 40 anni, bisogna considerare che prima si svolgeva in 60, ed allora non poteva davvero esser mai percorsa per intiero, mentre ora questa possibilità c'è, giacchè quei funzionarii possono rimanere in servizio fino a 65 anni.

Aggiungo che il nuovo organico dà al personale la sicurezza della carriera con gli aumenti periodici, mentre in passato questi impiegati restavano qualche volta dodici e persino quindici anni nella stessa classe. Era davvero una condizione di cose impossibile.

La maggior parte dunque, se non tutti gli attuali ufficiali, potranno beneficiare della riforma; e si noti che hanno già ricevuto forti vantaggi dagli aumenti di pianta concessi dai miei predecessori, tanto che, molti di essi, sono andati nientemeno (esempio rarissimo nella Amministrazione delle poste) da 1,200 a 2,100 in soli tre anni. Qu'ndi una ascensione rapidissima e quelli da 2,400 in su sono gli ex aiutanti che ricevono notevoli vantaggi.

E per ciò che concerne il massimo dello stipendio, questo era già stato portato dal ministro Stelluti-Scala da 2,700 a 4,000 lire.

Ecco i vantaggi considerevoli che la riforma ha recato alla categoria di impiegati di cui si tratta, Ma l'onorevole Fera ha detto: gli ufficiali raggiungono il massimo

soltanto a 40 anni, invece i vicesegretari lo raggiungono in 26 e gli aiutanti in 27; e tutte le categorie del personale dovrebbero avere la stessa lunghezza di carriera.

Io mi permetto di essere di diverso avviso. Per ciò che concerne il personale di prima categoria, esso ha diverse condizioni, reclutamento diverso, necessità di titoli di studio, presentazione di diplomi universitari o, sia pure, di scuole secondarie. Si capisce quindi che la carriera debba essere più rapida.

Ma poi si dice che gli aiutanti raggiungono il massimo dello stipendio in 27 anni. Qui bisogna considerare che essi provengono tutti da impiegati che hanno già servito, perchè o sono stati assistenti od hanno appartenuto alle ricevitorie, o sono stati sottufficiali od agenti subalterni; tutta gente insomma che ha fatto una lunga carriera.

Ecco dunque giustificata la differenza.

Veniamo infine alla questione finanziaria, la quale non preoccupa naturalmente l'onorevole Fera, che è mosso da nobilissimi sentimenti, ma deve preoccupare il Governo. Io non so in base a quale calcolo l'onorevole Fera abbia creduto di poter dire come questa modificazione importerebbe sole 150 mila lire. Io invece posso dirgli che qui si tratterebbe di portare un aumento di 100 lire sopra 6,000 individui, il che vuol dire in fin d'anno la modificazione ci porterebbe alla bella cifra di 600 mila lire, che si rinnoverebbe ad ogni scadenza di periodo. Vede dunque l'onorevole Fera che si tratta di qualche milione.

Per queste ragioni, io prego l'onorevole Fera di non insistere nel suo emendamento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

AGUGLIA, relatore. Anch'io debbo pregare vivamente l'onorevole Fera di ritirare il suo emendamento, per le ragioni autorevolmente esposte dall'onorevole ministro le quali mi dispensano dall'aggiungere parola.

PRESIDENTE. Onorevole Turati, mantiene o ritira il suo emendamento?

TURATI. Ritiro.

PRESIDENTE. Onorevole Fera?

FERA. La mia proposta era dettata dal sentimento di dovere tutti equiparare. Ma poichè l'onorevole ministro ha esposto tante ragioni e si è preoccupato anche della questione della spesa che egli dice sarebbe ingentissima, io non posso insistere.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, pongo a partito l'articolo 4.

(E approvato).

Art. 5.

Gli ufficiali telegrafici (quadro II della tabella B) progrediscono, sullo stipendio da essi attualmente percepito. per aumenti quadriennali, di lire 300 ciascuno, fino a lire 2,700 e poi come gli ufficiali postali telegrafici (quadro I stessa tabella).

Se l'ultimo aumento per raggiungere le lire 2,700 risulta inferiore a lire 300, l'ultimo quadriennio è ridotto in ragione della differenza dell'aumento.

TURATI. Domando di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURATI. Io spero di non meritare nè ora nè poi il rimprovero, fatto testè dal ministro delle poste e dei telegrafi, a proposito di questioni sollevate all'ultima ora e che mettano in contrasto una categoria di funzionari con un'altra.

L'emendamento che ho presentato a questo articolo 5 per gli ex-telegrafisti l'ho anche riprodotto agli articoli 7 e 8 per le ausiliarie e gli ufficiali d'ordine; e stia certa la Camera che io non lo svolgerò più di una volta.

PRESIDENTE. L'aggiunta dell'onorevole Turati è la seguente:

*Aggiungere:

« Non si terrà conto della maggiore anzianità ottenuta per effetto di tale riduzione quando essa riuscisse pregiudizievole ad altre anzianità già acquisite».

TURATI. Avverto subito che in questo articolo, nel testo della Commissione, c'è anche un errore di impaginazione.

AGUGLIA, relatore. È verissimo!

TURATI. Ma di questo si occuperà l'onorevole relatore; io passo subito al significato del mio emendamento.

Si tratterebbe di evitare quello che in gergo tecnico si chiama lo scavalcamento di classe. L'effetto di questo articolo 5 è che, in determinati casi, per il giuoco naturale dei periodi di promozione combinati con gli abbreviamenti portati dall'aggiunta introdotta dalla Commissione del bilancio, impiegati meno anziani riesciranno a scavalcare non solo nello stipendio, il che è già un'incongruenza, ma anche nel diritto a maggiori successivi miglioramenti, come l'ammissione ad esami, il passaggio in altre categorie, ecc., colleghi più anziani di loro.

Facciamo un caso preciso. Un ufficiale telegrafico più anziano fu promosso in questo mese di giugno a lire 2,450. Un altro, meno anziano, che a tutt'oggi è a 1,200,

sarà in luglio promosso e passa a lire 2,500. Ecco già un vantaggio per quest'ultimo di annue lire 50; e poichè la permanenza in quella classe durerà per lui tre anni e tre mesi, stante i nove mesi d'abbuono, ecco che si avrà un beneficio in tre anni di 150 lire a vantaggio del funzionario più giovane.

La Commissione, d'accordo col ministro, ha poi presentata questa aggiunta allo stesso articolo 5:

«Se l'ultimo aumento per raggiungere le lire 2.700 risulta inferiore a lire 300, l'ultimo quadriennio è ridotto in ragione della differenza dell'aumento».

Che cosa ne segue?

Ne segue che il funzionario più anziano, rimasto a 2,450, dovendo avere un aumento di 250 e non di 300 lire per arrivare alle 2,700, vi impiegherà 40 mesi. Il funzionario meno anziano, già a 2,500, dovendo avere sole 200 lire d'aumento, impiegherà per lo stesso viaggio 32 mesi soltanto; e così il secondo arriva otto mesi prima alla meta, e quindi guadagna altre lire 116. Totale, lire 266. Questa sperequazione è ingiusta, ma forse è inevitabile, e ad ogni-modo non è questo il danno maggiore.

Il danno maggiore avverrebbe se cotesta fittizia maggiore anzianità del meno anziano, oltre recargli un benefizio nello stipendio, lo portasse a scavalcare il collega, realmente più anziano anche negli altri diritti eventuali riconosciuti all'anzianità; come l'ammissione all'esame pel passaggio a capo d'ufficio, ecc. ecc.

La cosa sarebbe gravissima dal lato morale; e, poichè il ripararvi è possibile e non costa un soldo all'erario, io ho presentato, a quest'articolo per gli ufficiali telegrafici, come all'articolo settimo per le ausiliarie e all'ottavo per gli ufficiali d'ordine, l'emendamento che fu letto, la cui giustizia è irrefutabile e che quindi confido l'onorevole ministro vorrà accogliere, almeno nella sua sostanza. (Benissimo!)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Valeri.

VALERI. Gli impiegati postali e telegrafici sono, più o meno, sodisfatti di questo organico che è dovuto alla giovanile energia del ministro Schanzer. Però c'è una categoria di pochi impiegati che non sono sodisfatti: e sono gli ufficiali ex telegrafisti che, per servizio di leva, hanno perduto un dato numero di mesi di servizio, dei quali non sono compensati come saranno compensati gli ufficiali postali col beneficio dell'articolo 23 che li porta allo stesso livello

della stessa nomina e che non furono sotto le armi. Sarebbe il caso di usare la parola scavalcamento che usava l'onorevole Turati. Non è giusto che funzionari i quali hanno prestato il servizio militare, che è obbligatorio per ogni cittadino, debbano trovarsi in condizione di inferiorità rispetto ai loro colleghi, entrati nello stesso tempo e nelle stesse circostanze e che non hanno dovuto sodisfare agli obblighi di leva. Il nuovo regolamento ha già provveduto a togliere questa grave disparità (essi dicono iniquità), compensando il tempo passato sotto le armi, per obbligo di leva.

La questione è chiara; non è una pretesa nuova che sia esposta qui all'ultimo momento (è antica, e ci furono perfino minacce di questioni giudiziali); non è neanche questione di milioni...

SCHANZER, ministro delle poste e dei telegrafi. Sì.

VALERI. In ogni modo, mi affido alla giustizia e, in questo caso, al cuore del ministro, per avere una risposta in favore di questi impiegati.

SCHANZER, ministro delle poste e dei telegrafi. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE, Parli.

SCHANZER, ministro delle poste e dei telegrafi. L'emendamento dell'onorevole Turati tende ad evitare le sovrapposizioni delle anzianità; mi sembra che sia giustificato ed opportuno, e quindi l'accetto.

Mi dispiace, invece, di non poter consentire alla domanda dell'onorevole Valeri. Il nesso della sua richiesta col disegno di legge non è molto evidente; ma, anche a volerlo ammettere, l'onorevole Valeri solleva una questione molto più grossa di quel che pare.

Qui la domanda è fatta da un certo numero di ex-telegrafisti; ma la questione grossissima è che, fino a poco tempo fa, è stato sempre ritenuto dalle autorità che interpretano le leggi, che il servizio militare non dovesse essere calcolato agli effetti della anzianità, dell'aspettativa, e via dicendo. Il Consiglio di Stato, interrogato più volte, con un suo parere di data non molto antica, ha risoluta la questione dicendo che si dovesse tener conto, a tutti gli effetti della carriera, del tempo passato sotto le armi; e tutti i Ministeri hanno accolto volentieri questa soluzione, e si fa da tutti così. Ma come si fa per l'arretrato? E impossibile riconoscere questo diritto pel passato; riconoscerlo in questo caso, significherebbe riconoscerlo per tutti gli impiegati

dello Stato che si trovano in condizioni eguali.

Per ciò ve de l'onorevole Valeri che si tratterebbe proprio di una questione di milioni.

Dunque non è possibile, per le conseguenze a cui si verrebbe, applicare retroattivamente una norma la quale è stata stabilita soltanto adesso. Sono delente quindi di non poter accogliere la proposta dell'onorevole Valeri.

PANSINI. Ma da oggi in poi è applicata?

SCHANZER, ministro delle poste e dei telegrafi. Sì.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

AGUGLIA, relatore. Anzitutto, prego la Camera di tener conto che la proposta della Commissione a questo articolo 5 deve figurare come primo capoverso dello stesso articolo e che il capoverso dell'articolo 5 ministeriale deve a sua volta diventare il secondo capoverso. In altri termini, non si intende, come parrebbe dallo stampato, che sia soppresso il capoverso dell'articolo 5 ministeriale.

PRESIDENTE. Sta bene.

AGUGLIA, relatore. A nome della Giunta generale del bilancio, dichiaro di accettare la proposta dell'onorevole Turati, che è stata accolta dall'onorevole ministro, come aggiunta, la quale va messa alla fine dell'articolo 5.

E poichè vedo che l'onorevole Valeri ha acconsentito alle osservazioni gravissime fatte dall'onorevole ministro contro la sua proposta, io non potrei dire altro, se non che, a nome della Giunta, non è possibile di accettarla.

VALERI. Tanto è inutile insistere!

PRESIDENTE. Allora veniamo ai voti. Anzitutto vorrei fare osservare all'onorevole Turati ed all'onorevole ministro, che, per conservare il tempo presente della forma di tutto l'articolo 5, anche nell'aggiunta dell'onorevole Turati, invece di dire: « non si terrà conto » è meglio dire: « non si tiene conto ».

SCHANZER, ministro delle poste e dei telegrafi. Va bene.

AGUGLIA, relatore. Sì.

TURATI. Io non credo che si debba cambiare il tempo futuro nel tempo presente, perchè qui si tratta di diritti eventuali che nasceranno in seguito. L'onorevole Presidente dice che, per una ragione di estetica grammaticale, val meglio met-

tere il tempo al presente in questo modo: « Non si tiene conto », ecc. Ma siccome si tratta di diritti che dovrebbero nascere in seguito, a me sembra più giusto lasciare il tempo futuro.

AGUGLIA, relatore. Ma no, deve dirsi col tempo presente, perchè si applica tutte le volte che avviene il caso.

PRESIDENTE. Anche a me sembra così.

TURATI. Non ne faccio questione.

PRESIDENTE. Allora l'articolo 5 resta così modificato:

Art. 5.

Gli ufficiali telegrafici (quadro II della tabella B) progrediscono, sullo stipendio da essi attualmente percepito, per aumenti quadriennali, di lire 300 ciascuno, fino a lire 2,700 e poi come gli ufficiali postali telegrafici (quadro I stessa tabella).

Se l'ultimo aumento per raggiungere le lire 2,700 risulta inferiore a lire 300, l'ultimo quadriennio è ridotto in ragione della differenza dell'aumento.

Valgono per gli ufficiali telegrafici, in ordine agli esami pel posto di capo d'ufficio, le norme stabilite per gli ufficiali postali telegrafici.

Non si tiene conto della maggiore anzianità ottenuta per effetto di tale riduzione quando essa riuscisse pregiudizievole ad altre anzianità già acquisite.

Metto a partito questo articolo. (È approvato).

Art. 6.

I capi d'ufficio (quadro III della tabella B) progrediscono nel ruolo dallo stipendio di lire 3,000 a quello di lire 3,800 per aumenti quadriennali di lire 400 ciascuno; da lire 3,800 a lire 4,000 il periodo è di tre anni.

Su questo articolo ha facoltà di parlare l'onorevole Turati.

TURATI. Rinunzio a parlare.

PRESIDENTE. Allora pongo a partito. l'articolo 6.

(È approvato).

Art. 7.

Le ausiliarie (quadro IV della tabella B) progrediscono sul ruolo dallo stipendio di lire 1,200 fino a quello di lire 1,950 per aumenti quadriennali di lire 250 ciascuno; dalfo stipendio di lire 1,950 a quello di lire 2,450 gli aumenti sono quinquennali di lire 250 ciascuno.

Se l'ultimo aumento per raggiungere le lire 1,950 risulta inferiore a lire 250, l'ultimo quadriennio è ridotto in ragione della differenza di aumento.

A questo articolo l'onorevole Turati riproduce la stessa aggiunta già approvata all'articolo 5 e cioè:

« Non si terrà conto della maggiore anzianità ottenuta per effetto di tale riduzione, quando essa riuscisse pregiudizievole ad altre anzianità già acquisite ».

SCHANZER, ministro delle poste e dei telegrafi. La accetto.

PRESIDENTE. Non essendovi altre proposte e nessuno chiedendo di parlare, pongo a partito l'articolo 7 con l'aggiunta proposta dall'onorevole Turati ed accettata dall'onorevole ministro delle poste e telegrafi.

(È approvato).

Art. 8.

Gli ufficiali d'ordine (quadro V della tabella B) progrediscono nel ruolo dallo stipendio di lire 1,200 fino a quello di lire 2,200 per aumenti quadriennali di lire 250 ciascuno, e dallo stipendio di lire 2,200 a quello di lire 2,700 per aumenti quinquennali pure di lire 250 ciascuno.

Se l'ultimo aumento per raggiungere le lire 2,200 risulta inferiore a lire 250, l'ultimo quadriennio è ridotto in ragione della differenza di aumento.

Gli ufficiali d'ordine, salvo quanto è stabilito dal regolamento per il passaggio di categoria, raggiunto lo stipendio di lire 2,450 e 2,700, sono chiamati a concorrere ai posti di capo d'ufficio a lire 3,000 secondo le norme del regolamento stesso.

A questo articolo l'onorevole Turati ha due aggiunte, e cioè:

Aggiungere al 1° comma:

« Raggiungono poi le lire 3,000 con un ultimo aumento del pari quinquennale ».

Aggiungere al 2° comma:

« Non si terrà conto della maggiore anzianità ottenuta per effetto di tale riduzione quando essa riuscisse pregiudizievole ad altre anzianità già acquisite ».

L'onorevole Turati ha facoltà di parlare per svolgere questi emendamenti.

TURATI. Quanto alla seconda delle aggiunte da me proposte, non ne parliamo più, perchè è la stessa già accettata dal ministro per gli articoli 5 e 7, e quindi anche per questo articolo 8.

Quanto alla prima, essa porterebbe un

aumento di 300 lire sul massimo degli stipendi degli ufficiali d'ordine Non si tratta qui di richieste di milioni. Si tratta della linea estetica più che della linea finanziaria; qualche ripercussione sull'erario, dal proposto aumento, si avrebbe soltanto fra tredici anni; quindi è cosa appena calcolabile.

È certo che vi è una certa incongruenza nell'assegnazione di cotesti massimi. Gli ufficiali d'ordine sono un quid medium fra gli ufficiali e gli agenti subalterni, più prossimi anzi agli ufficiali, coi quali hanno comune la categoria.

Ora noi abbiamo questa condizione: gli ufficiali hanno uno stipendio massimo di quattro mila lire a cui arrivano con aumenti periodici di lire 300; i subalterni uno stipendio massimo di due mila lire, a cui arrivano con aumenti periodici di lire 200, Se gli ufficiali d'ordine sono una categoria intermedia (ho già detto che sono anzi più vicini agli ufficiali), parrebbe logico che essi, camminando, come avviene infatti, per aumenti di 250 lire, arrivassero almeno a lire 3,000 e non a lire 2,700.

Ad ogni modo, ripeto, per una lunga serie di anni, si tratterà di una sodisfazione morale piuttosto che di un vantaggio finanziario.

PRESIDENTE. Anche gli onorevoli Zaccagnino, Abozzi e Barzilai hanno presentato un emendamento sostitutivo a questo articolo, cioè, essi propongono di sostituire:

« Gli ufficiali d'ordine progrediscono nel ruolo dello stipendio di fire 1,200 fino a quello di lire 2,100 per aumenti quadriennali di lire 300 ciascuno e dallo stipendio di lire 2,100 a quello di lire 2,700 per aumenti quinquennali pure di lire 300 ciascuno.

« Se l'ultimo aumento per raggiungere le lire 2,100 risulta inferiore a lire 300, l'ultimo quadriennio è ridotto in ragione della differenza di aumento.

« Gli ufficiali d'ordine, salvo quanto è stabilito dal regolamento per passaggio di categoria, raggiunto lo stipendio di lire 2,400 e 2,700 sono chiamati, ecc. ».

L'onorevole Zaccagnino ha facoltà di parlare.

ZACCAGNINO. Non è per disconoscere le benemerenze dell'onorevole Schanzer nè dei suoi collaboratori, l'onorevole Aguglia e anche l'onorevole Turati, che io ho domandato la parola presentando questo emendamento sostitutivo, ma per far considerare le speciali condizioni di questa categoria di impiegati, che sono gli aiutanti. È inutile che io ricordi alla Camera come sia nata

- DISCUSSIONI - 1° TORNATA DEL 29 GIUGNO 1907 LEGISLATURA XXII - 1ª SESSIONE -

questa categoria. In fondo è per ragioni di economia che fu creata una categoria a parte, chiamata degli aiutanti, sebbene le loro mansioni siano le stesse di quelle degli ufficiali. E la relazione del ministro lo riconosce, quando dice che gli aiutantivengono chiamati a disimpegnare incarichi per loro natura propri degli ufficiali postali e telegrafici. Sicchè le mansioni sono identiche in sostanza a quelle degli ufficiali, ed il ministro trova ragione di diverso trattamento per la diversa maniera del reclutamento, che fu tenuta, quando si stabilì questa categoria. Questa categoria è stata giustamente abolita dal ministro, che ha riconosciuto come questi aiutanti venissero a rientrare nella seconda, egli ha dato loro un altro nome che gli appaga moralmente, ma non dà ad essi un appagamento dei loro bisogni materiali, entro i limiti di giustizia. Prima di tutto il reclutamento è stato diverso, ma per pochi, e si noti che anche gli ufficiali in tempo remoto vennero reclutati dai subalterdi e dalle stesse classi da cui vennero gli aiutanti. Infatti nell'ultima legge, con la quale vennero sistemati questi aiutanti, pochissimi posti erano stati assegnati al personale subalterno e ciò si rileva dalla stessa relazione dell'onorevole Aguglia. Su quei 400 posti di cui parlava la legge del 1905 oltre 200 venivano concessi agli aiutanti dichiarati idonei, i quali avevano preso parte al concorso. Dunque non è esatto quello che dice l'onorevole Aguglia nella sua relazione che questi aiutanti sono tutti reclutati fra il personale fuori ruolo, fra i supplenti di ricevitorie e che tutti non sono forniti che della licenza elementare. Questa affermazione non risponde al vero, perchè di questi funzionari pochi furono presi dal personale subalterno...

AGUGLIA, relatore. Ne ha lei una nota? ZACCAGNINO. Sì, ho la nota.

...dimodochè ve ne sono, ed in gran parte, di quelli che non hanno soltanto la licenza elementare, ma licenza ginnasiale e tecnica e coloro che hanno preso parte ai concorsi e anche di quelli che erano stati assunti in principio, nella categoria degli aiutanti e dopo hanno dovuto sostenere un esame. La maniera dunque di reclutamento non può essere presa in considerazione fino al punto da negare perfino quello che è la verità, cioè che alcuni di essi erano provvisti di licenza tecnica, o d'istituto tecnico, o di altro; poichè così si viene anche ad offendere il morale di questo personale, che solamente per ragioni di economia ha assunto il nome di aiutanti, mentre in sostanza compie le stesse funzioni degli ufficiali, ed alcuni anzi sono addetti ai servizi più gelosi dell'amministrazione. Il ministro tutto questo sa, e risulta anche da un apposito memoriale che questi benemeriti funzionari gli hanno fatto pervenire.

Camera der Deputati

Ora il ministro ha voluto rimediare a ciò (e di questo gli va data lode) chiaman. doli ufficiali d'ordine. Ma perchè chiamarli ufficiali d'ordine? Negli altri Ministeri esistono gli ufficiali d'ordine, ma nel Ministero delle poste, che è un'amministrazione speciale, non si trova la figura vera e propria dell'ufficiale d'ordine. Però l'onorevole ministro ha voluto dar loro questo nome per parificarli a quella classe di impiegati e nello stesso tempo ha voluto in certo modo riconoscere quelli che erano i diritti degli aiutanti.

Ma negli altri Ministeri, gli ufficiali d'ordine hanno stipendi fino a 4000 lire; qui abbiamo un massimo appena di 2,700 lire. Questo personale, perciò, pur riconoscendo che l'onorevole Schanzer ha sollevata la loro speciale condizione, non fa che una modesta domanda, la quale non è nemmeno nuova, perchè già fu presentata e l'oncrevole Schanzer l'ha già in parte accettata, poichè invece dell'aumento di 300 lire quadriennali che si domandava, ha accordato l'aumento di 250. Si tratterebbe dunque semplicemente di quelle modeste 50 lire di cui si fa cenno nel mio emendamento sul quale sto parlando, e il tutto porterebbe un aggravio totale sul bilancio di 30 mila lire appena, che non sono certo quei milioni di cui temeva l'onorevole Schanzer quando ha risposto all'onorevole Fera che aveva presentato un emendamento somigliante.

Dato questo stato di fatto, il vantaggio che ora si dà a questi aiutanti è limitato e in parte illusorio, perchè si dice ad essi: voi potete concorrere al posto di capo di ufficio, e al ruolo di ufficiali, quando avrete guadagnato il posto di 2,400; ma prima di arr vare a 2,400 lire essi saranno già andati al camposanto, perchè il più giovane conta 32 anni di servizio; quindi, come potranno, onorevole ministro, concorrervi? Pertanto senza dar peso a questo illusorio vantaggio che non potranno conseguire se non pochissimi, l'aumento di 50 lire basterebbe a contentare tutto questo personale, perciò mi auguro che l'onorevole ministro vorrà accettare la nostra proposta.

BUCCELLI. Domando di parlare. PRESIDENTE. Parli.

BUCCELLI. Vorrei avere una spiegazione tanto dall'onorevole ministro quanto dalla Commissione. La condizione di fatto di questi aiutanti di cui ha parlato l'onorevole Zaccagnino è questa: molti di costoro da 15 o 16 anni forse, hanno fatto e fanno tuttora servizio al telegrafo, agli sportelli di distribuzione, alle raccomandate, alle assicurate, ecc.; essi hanno 2,000 lire di stipendio e sebbene forniti della licenza tecnica o ginnasiale ed anche di altri titoli, non sono stati mai nominati ufficiali, e nè anche ufficiali d'ordine.

Ora l'articolo 149 del regolamento dice: per una parte saranno scelte quelle persone, ecc., che abbiano la licenza ginnasiale o tecnica.

Ora domando: questi aiutanti che già hanno 15 o 16 anni di servizio possono essere nominati subito ufficiali, oppure devono prender parte all'esame insieme con quelli nuovi?

In tal caso perderebbero 15 o 16 anni di anzianità, di fronte a quelli che vengono adesso a sostenere l'esame; di più dimando: questi aiutanti per il loro passaggio ad ufficiali d'ordine potranno concorrere al posto di capo ufficio, arrivando così allo stipendio di 4,000 lire?

Questa è la domanda che faccio perchè trovo strano che questi impiegati, chiamati anch'essi aiutanti, non possano concorrere al posto di capo ufficio, diventando ufficiali d'ordine.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle poste e dei telegrafi.

SCHANZER, ministro delle poste e dei telegrafi. Abbiamo su questo articolo due emendamenti, uno dell'onorevole Turati ed uno dell'onorevole Zaccagnino, e una domanda di spiegazione dell'onorevole Buecelli.

L'onorevole Turati vorrebbe aumentare il massimo dello stipendio di questa categoria da 2,700 a 3,000 lire, guidato in questo da una specie di estetica del ruolo. Ma a questa estetica del ruolo disgraziatamente contrasta l'estetica finanziaria del mio collega del tesoro. Perchè è vero quello che dice l'onorevole Turati che soltanto da qui a parecchi anni si manifesterebbero gli effetti di questo aumento di stipendio, ma evidentemente noi dobbiamo tener conto anche di questo perchè abbiamo dovuto, per la giusta ingiunzione della Giunta generale del bilancio, fare un preventivo per quarant'anni.

Ci si viene a dire: voi aumentate gli stipendi per guisa che di qui a quarant'anni il carico supererà i dieci milioni; quindi tutto giuoca in questo piano finanziario che noi abbiamo dovuto fare.

Ora, volendo esser precisi, io ho calcolato che l'aumento di qui a dieci o dodici anni non sarebbe che di 30 mila lire, ma negli anni successivi sarebbe molto considerevole ed arriverebbe ad un massimo di 738 mila lire. L'aumento perciò del piano finanziario è di una cifra che ha la sua importanza.

L'onorevole Zaccagnino ha spezzato una lancia per gli aiutanti, ma pur troppo anche qui bisogna dire che abbiamo un esempio della incontentabilità umana, perchè quando sono arrivato al Ministero e gli aiutanti mi hanno presentato le loro istanze, ho veduto dal ruolo che l'ultima classe di questi impiegati è composta di 1190 persone, la classe immediatamente successiva di 330 e la prima di 100, di guisa che abbiamo una piramide addirittura strozzata, in modo incredibile, perchè la base è larghissima e su questa base si alza come una colonna nel mezzo, ossia la negazione assoluta di qualunque carriera; ed io a questi aiutanti ho proposto di dare una carriera sicura e fissa, aumentando il massimo dello stipendio da 2,000 a 2,700 lire ed ho concesso un aumento quadriennale di 200 lire, ma in seguito alle ulteriori istanze, di accordo con la Giunta del bilancio, l'aumento è stato portato a 250 lire: non si è ancora contenti, si vuole ora un aumento del massimo fino a lire 3,000 e l'aumento delle 250 lire portate a 300 lire; non vi è limite ai desiderî.

Evidentemente qui è necessario di resistere, ispirandosi ad una ragione di giustizia, la quale poi vuole che ci sia un distacco tra gli ufficiali di ordine e gli ufficiali postali telegrafici. Ha sentito l'onorevole Zaccagnino quello che ha detto l'onorevole Fera, cioè, che questo distacco bisogna aumentarlo; invece l'onorevole Zaccagnino dice che bisogna diminuirlo, anzi bisogna quasi renderlo nullo. Io dico che il Governo deve seguire la giusta via di mezzo, e la giusta via di mezzo mi pare quella rappresentata dal disegno di legge.

Perchè, è vero che le funzioni di queste due categorie sono analoghe, ma è diverso il reclutamento. Salva qualche eccezione, gli aiutanti provengono dai subalterni, dai ricevitori, dai sottufficiali, e via dicendo, mentre che gli ufficiali hanno una cultura

superiore, hanno la licenza ginnasiale di scuola tecnica, e così via. Dunque un certo distacco, anche in riguardo a questa diversa maniera di reclutamento, ci deve essere. Ecco la ragione per la quale prego l'onorevole Zaccagnino, e prego anche l'onorevole Barzilai di non insistere in questo emendamento, che non potrei accettare per chiare ed evidenti ragioni finanziarie.

L'onorevole Buccelli ha chiesto una spiegazione. Veramente la questione che ha sollevata, come risulta dalle stesse citazioni che ha fatte di articoli del regolamento, è una questione essenzialmente regolamentare, quindi non potrei risolverla qui; gli prometto però di studiarla. In massima sono favorevole alla agevolazione dei passaggi di categoria a tutti coloro che abbiano diligenza e cultura. Il principio è giustissimo, è bene che gli impiegati possano progredire ed elevarsi nella carriera, e terrò conto delle parole dell'onorevole Buccelli quando si tratterà di compilare il nuovo regolamento. Spero che queste dichiarazioni basteranno.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pansini.

PANSINI. Io, per impegno preso, debbo sostenere l'emendamento presentato dal collega Zaccagnino.

Qui non si tratta di aumenti nel bilancio, si tratta di risolvere una condizione eccezionale relativa agli aumenti quadrien nali e quinquennali. Io non credo una risposta esauriente quella che si riferisce alla diversità del modo di nomina e alla diversità del nome; bisogna tener conto dell'ufficio che si presta e quando, magari con nome diverso, si presta lo stesso ufficio, non si deve avere una nota discordante.

Voi avete per tutti gli impiegati il quadriennio fra 2,000 e 2,500, poi, al disopra di questa cifra, si ha il quinquennio per tutti, ma di 300 lire. Perchè solamente per questi impiegati il quinquennio è di 250 lire? In tal modo voi parificate questi impiegati d'ordine agli ausiliari.

Si tratta di un aumento che non graverà immediatamente sul bilancio, e anche fra parecchi anni non vi peserà che molto leggermente, quindi spero che l'onorevole ministro e la Giunta generale del bilancio riconoscendo questa ingiustizia evidente, vorranno, se non altro, dare una risposta impegnativa perchè, nei futuri assegnamenti, si tolga questa nota che, ripeto, è assolutamente discordante.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare

l'onorevole ministro delle poste e dei telegrafi.

SCHANZER, ministro delle poste e dei telegrafi. Mi dispiace proprio di non poter accondiscendere al desiderio dell'onorevole Pansini, ma noi siamo di fronte ad un piano finanziario che non dobbiamo mutare.

L'onorevole Pansini dice: pagheranno i vostri successori. Ma noi abbiamo anche la responsabilità di questo. Noi abbiamo calcolato questo aumento in modo equo. Non possiamo ammettere una improvvisazione su questo punto, dopo gli accordi intervenuti con la Commissione.

Sono quindi dolente di non potere consentire alla domanda.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Barzilai.

BARZILAI. Ho chiesto di parlare per associarmi a questo emendamento per quanto le dichiarazioni del ministro non mi lascino grande speranza. Le ragioni del ministro Schanzer hanno qualche valore. Certamente il ministro ha fatto qualche cosa consentendo che l'aumento sia di 250 invece che di 200.

Ma non è questa una ragione così categorica per non portarlo a 300, poichè le funzioni di questi ufficiali nuovi sono quelle degli ufficiali telegrafici, i quali hanno funzioni identiche a quelle dei loro colleghi che hanno una retribuzione anche superiore. Quindi l'onorevole ministro, poichè ha fatto metà della strada, deve convenire che in fin dei conti questa nostra proposta non porterebbe poi un eccessivo aggravio nel bilancio.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

AGUGLIA, relatore. Debbo una semplicissima risposta all'onorevole Zaccagnino, il quale ha creduto di dire che io volli far passare nella mia relazione tutta questa categoria di impiegati come della gente che non abbia molti titoli, aggiungendo che le frasi della mia relazione andavano a ferire il decoro di quella classe di funzionari. Io mi fo lecito di infliggere alla Camera (sarà questione di mezzo minuto) la lettura delle poche parole contenute nella mia relazione: «sarebbe stato conceder troppo, equiparandoli agli ufficiali, perchè è da tener presente, che gli aintanti medesimi in parte provengono dagli agenti subalterni, che sono reclutati fra il personale fuori ruolo e fra i supplenti dei ricevitori, i quali tutti non sono forniti della licenza elementare; in parte dai sott'ufficiali dell'esercito per i quali la

legge riserva soltanto posti d'ordine e non amministrativi-contabili».

Veda la Camera come io non abbia fatto che accertare dei fatti, e io non offendo certo il decoro di questa classe di impiegati.

In quanto all'onorevole Buccelli, che pure mi faceva una domanda, non ho che a rimettermi a quanto ha già risposto l'onorevole ministro. Mi duole poi a nome della Giunta del bilancio di non potere accettare le osservazioni sia dell'onorevole Zaccagnino, sia dell'egregio amico onorevole Barzilai.

PRESIDENTE. Dunque l'onorevole ministro delle poste e dei telegrafi non accetta l'emendamento dell'onorevole Zaccagnino.

Vi sono poi le due aggiunte. Una al primo capoverso, dell'onorevole Turati, che non è accettata dal Governo. L'altra al secondo capoverso, dello stesso onorevole Turati, che è accettata dal Governo.

Onorevole Zaccagnino, insiste nel suo emendamento?

ZACCAGNINO. Insisto.

PRESIDENTE. Onorevole Turati, insiste nella sua aggiunta al primo comma?

TURATI. Non insisto.

PRESIDENTE. Veniamo ai voti. Pongo a partito l'emendamento dell'onorevole Zaccagnino, non accettato nè dalla Commissione, nè dal Governo.

(Non è approvato).

Pongo ora a partito l'articolo 8 con l'aggiunta al secondo capoverso dell'onorevote Turati, accettata dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Art. 9.

I meccanici (quadro VI della tabella B) progrediscono nel ruolo dallo stipendio di lire 2,000 fino a quello di lire 3,200 per aumenti quadriennali di lire 300 ciascuno.

È stabilito un posto di capo meccanico a lire 3,500 da conferirsi per concorso, secondo le norme del regolamento.

(È approvato).

Art. 10.

I vicecommessi, i portalettere edicommessi (quadro I della tabella C) progrediscono nel ruolo dallo stipendio di lire 900 a quello di lire 1,000 per aumento biennale di lire 100; da lire 1,000 a quello di lire 1,400

per aumenti quadriennali di lire 200 ciascuno, e dallo stipendio di lire 1,400 a quello di lire 2,000 per aumenti quinquennali pure di lire 200 ciascuno.

È presente l'onorevole Riccio ? Voci. No.

PRESIDENTE. Non essendo presente, vuol dire che rinunzia alla sua iscrizione ed a qualunque proposta.

SCHANZER, ministro delle poste e dei telegrafi. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCHANZER, ministro delle poste e dei telegrafi. Per effetto dell'accettazione dell'ordine del giorno Montagna e di un emendamento dell'onorevole Turati e di un altro articolo che riguarda appunto i brigadieri, i messaggeri, ecc., è necessario modificare la formula dell'articolo 10 in questo senso: eccole, onorevole Presidente della Camera, il nuovo articolo 10 con le necessarie correzioni.

CAVAGNARI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVAGNARI. Io desidero sapere dall'onorevole ministro se nell'articolo 10 di nuova redazione vengano compresi in qualche modo i vice brigadieri anziani, i quali si dolgono perchè in tutti quanti i rimaneggiamenti di organico sono rimasti sempre un po' fuori dell'uscio. Essi mi hanno fatto pervenire questo lungo memoriale, a cui è unito un quadro che comincia così: « Venne l'organico escogitato dal compianto ministro Pascolato, venne quello escogitato dal compianto Stelluti-Scala... è giunto anche quello dell'onorevole Morelli-Gualtierotti fortunatamente vivente ed a cui auguro vita lunga ed anche fortuna politica ». (Commenti — Conversazioni).

Onorevole ministro, io credo che le doglianze di questa brava gente siano arrivate anche a lei: ad ogni modo ne darò lettura alla Camera:

A Sua Eccellenza

« Il Commendator Carlo Schanzer

«Gli agenti della suaccennata classe, tutti indistintamente con venti e più anni di servizio attivo, si trovano al presente vicebrigadieri con lo stipendio di lire 1,200 per il motivo che, entrati in servizio a lire 800, non ebbero mai nessun vantaggio, nei diversi ritocchi organici fatti per il passato, e la loro classe fu sempre esclusa da ogni beneficio apportato alle altre classi.

« Constatato che l'odierno organico presentato dall'Eccellenza Vostra contiene, se non tutte, almeno la maggior parte delle aspirazioni del personale, si riscontra però nel suddetto organico l'assoluta dimenticanza di ogni benefizio alla classe dei vicebrigadieri anziani, i quali, dati gli attuali anni di servizio già prestato, non potrebbero essi mai raggiungere il massimo dello stipendio, dovendo loro per tale raggiungimento prestare ancora circa venti anni di servizio.

«Questo fatto di reale danno di fronte alla classe dei vice-brigadieri non anziani, i quali con dieci e undici anni di servizio, si trovano pareggiati nello stipendio di lire 1200 alla classe dei vicebrigadieri anziani, che varia dai venti ai ventitrè anni di servizio, ed è in merito a tale disparità di trattamento organico sin ora conseguito, che la classe dei vice-brigadieri anziani sottopone all'alto senno di giustizia dell'Eccellenza Vostra il desiderato, che a detta classe le siano computati gli anni di servizio di già prestati, e di conseguenza, nell'attuazione del nuovo organico, sia a loro assegnata la classe equivalente agli anni di servizio già prestato per il passato». Seguono le firme.

Prego la cortesia dell'onorevole ministro di dirmi se queste lagnanze abbiamo un fondamento effettivo: e nel caso che lo abbiano mi auguro che trovi un modo di provvedere in questa legge affinchè anche questi benemeriti vice-brigadieri possano partecipare al beneficio che loro spetta e non rimanere ancora un'altra volta fra i diseredati. (Conversazioni).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle poste e dei telegrafi.

SCHANZER, ministro delle poste e dei telegrafi. Debbo dire all'onorevole Cavagnari che non est hic locus; non è qui che si deve sollevare la questione cui egli accenna. Qui si tratta soltanto di stabilire l'organico di questa classe di personale.

L'onorevole Cavagnari ha presentato un emendamento all'articolo 28, col quale si chiede appunto ciò che ora egli ha detto, quindi, se a lui non dispiace, rimanderò la mia risposta a quando si discuterà quell'articolo.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, dò lettura della nuova formula dell'articolo 10:

« I vice commessi e vice portalettere (quadro 1 tabella C) dopo un biennio sono nominati commessi portalettere a lire 1,000.

«I commessi e portalettere dopo un qua-

driennio sono nominati vice brigadieri e vice messaggeri a lire 1,200.

« I vice brigadieri e vice messaggeri dopo un quadriennio passano brigadieri e messaggeri a lire 1,400 progredendo nel ruolo fino allo stipendio di lire 2,000 per aumenti quinquennali di lire 200 ciascuno.

«Sono stabiliti due posti di commesso su-

periore a lire 2,000 ».

Pongo a partito l'articolo 10 così modificato.

(È approvato).

Art. 11.

Le commesse (quadro II della tabella C) progrediscono dallo stipendio di lire 600 a quello di lire 900 per aumenti quadriennali di lire 150 ciascuno; da lire 900 a lire 1100 per aumenti quinquennali di lire 100 ciascuno.

(È approvato).

Art. 12.

Gli agenti di manutenzione (quadro III della tabella C) progrediscono nel ruolo dallo stipendio di lire 1,000 a quello di lire 1,400 per aumenti quadriennali di lire 200 ciascuno, e dallo stipendio di 1,400 lire a quello di lire 2,000 per aumenti quinquennali pure di lire 200 ciascuno.

(È ap provato).

Art. 13.

Gli operai meccanici (quadro IV della tabella C) progrediscono nel ruolo dallo stipendio di lire 1,300 a quello di 1,500 lire per aumento biennale di lire 200 e dallo stipendio di lire 1,500 a quello di lire 2,000 per aumenti biennali di lire 250 ciascuno.

L'onorevole Turati propone il seguente emendamento:

Aggiungere:

«Gli operai meccanici, che avranno raggiunto lo stipendio di lire 1,750, conseguiranno, dopo un esame, la nomina a meccanico a lire 2,000.

«Potrà essere in conseguenza aumentato, a norma dei bisogni, il numero dei meccanici del quadro VI della tabella B».

L'onorevole Turati ha facoltà di parlare. TURATI. L'onorevole ministro giustamente si oppone a quegli emendamenti che turbano l'armonia del disegno di legge e che, pur potendo essere giusti in sè stessi, e magari formare oggetto di riforme future, introdotti in questo disegno di legge ne altererebbero l'equilibrio e potrebbero dar luogo a lagnanze giustificate. Perciò io, pur essendo gelosissimo degli interessi di tutto questo personale, ed anzi appunto per questo, non votai e non voterò emendamenti improvvisati, quand'anche rechino un miglioramento a un gruppo di impiegati, se questi emendamenti siano in contradizione col concetto generale del progetto e non

rispondano all'armonia dell'assieme. Siffatti ritocchi genererebbero ineguaglianze e gelosie che conviene evitare, e ritarderebbero forse altre riforme future che lo sviluppo dell'azienda e della ricchezza nazionale potrà rendere possibili. (Approvazioni).

L'essere ragionevoli è sempre un buon affare. In coerenza a questi concetti, spero che il ministro vorrà accettare un emendamento, che tende ad integrare l'armonia del disegno di legge nel punto in cui esso presenta una lacuna ed una incongruenza evidenti.

Il disegno di legge si basa sul principio del ruolo aperto; però, per quanto riguarda gli operai meccanici, questo principio è smentito. Se non erro, è questo l'unico ceto pel quale non vi sarebbe possibilità, oltre un limite molto basso, di procedere automaticamente a ragionevoli aumenti.

Per gli operai meccanici la carriera, giunta a lire 2,000, si chiude completamente. Essi, che sono il vivaio da cui, di regola, si dovrebbero togliere i meccanici da 2,000 lire in su, a questo punto vedono calata innanzi a sè una insuperabile saracinesca.

Ma questo, che promana dalla lettera della legge, non risponde in fatto alle intenzioni del ministro e del relatore, quale appare dalle relazioni. Si tratta dunque di un errore da correggere. Nelle relazioni si traccia l'itinerario di questi agenti, da allievi operai meccanici fino a meccanici. Vi si legge infatti (pagina 31 relazione ministeriale, 56 e 57 della Commissione): « Un allievo, che entra a 14 anni, raggiungerà a 17 anni lire 2.50 di diaria, poi passa a 1,300 ed a 22 anni tocca le 1,750 come operaio. Poi, mediante esame, passa meccanico, con la probabilità, in meno di 40 anni, di arrivare a 3,200 ». Se non supera l'esame, se le attitudini tecniche gli mancano, solo in questo caso procede sul binario morto che si arresta alle 2,000 lire.

Tutto ciò è detto nelle due relazioni; e infatti deve essere così, poichè oramai questi operai meccanici, che da allievi operai procedono a meccanici, specialmente dopo la legge dei 25 milioni, votata pochi mesi fa, diventano così necessari e di tale importanza, che dovranno ben presto essere aumentati nel numero e possibilmente nella capacità. Ma all'intenzione vostra non risponde la parola della legge. Ora io propongo soltanto di consacrare nella legge quello che si legge nelle vostre relazioni.

L'articolo 13 non accenna all'esame da operaio a meccanico. Vi è solo una disposi-

zione molto vaga nell'articolo 17, per la quale il quadro degli operai meccanici può essere aumentato in ragione dei bisogni del servizio e nei limiti delle somme stanziate in bilancio.

Ma poi rimanete stupefatti, vedendo che il quadro degli operai meccanici, che dovrebbe sfogare gli allievi operai, è di soli dieci. Io ricordo, quando uscirono nei giornali le prime notizie dell'organico, di aver telegrafato all'onorevole Schanzer, domandando se si trattava di un errore di stampa, tanto la cosa mi sorprese: 10 soli operai meccanici, mentre 55 erano i meccanici, che dovrebbero essere in numero minore dei primi. Tutto ciò sarebbe un indovinello. se l'onorevole Aguglia non l'avesse spiegato nella sua relazione; dove si legge: « È da osservare che il numero di 10 operai meccanici fu fissato soltanto per regolare lo stato di fatto, mentre (notino i colleghi) dovrà essere aumentato di tante unità, quante se ne renderanno necessarie per promuovere ad operai tutti gli attuali allievi che supereranno un apposito esame... Soltanto occorrerà nel prossimo esercizio 1908-909 modificare la pianta organica degli operai meccanici, aumentandola del numero di allievi che saranno stati riconosciuti idonei». E qui poi si richiama l'articolo 17.

Ora io vidomando: perchè non facciamo fin d'ora, perchè rimandiamo al 1908-909, quello che già riconosciamo necessario?

Perchè dunque non sanzioniamo fin d'ora, analogamente a quello che si fa per i vice-segretari, che anche l'operaio meccanico, quando arrivi a lire 1750, avrà diritto di dare l'esame e di esser nominato meccanico, e che, quindi, il quadro dei meccanici potrà aumentarsi in proporzione del numero di queste nuove reclute che avranno superato l'esame? Io ho cercato di spiegarmi la cosa.

Prevengo subito la obiezione possibile, per non essere costretto a riparlare, tanto più che il Presidente potrebbe poi osservarmi che non posso parlare due volte sullo stesso argomento, e allora dovrei ricorrere al ripiego (ripieghi ve ne sono sempre!) della dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Lei prevede l'applicazione della disposizione del regolamento.

TURATI. L'obiezione potrebbe essere questa: se noi accettiamo questo emendamento Turati, corriamo il rischio di creare un soprannumero di meccanici. (Segni di diniego dell'onorevele ministro).

Se non è così, tanto meglio. E invero, il

Governo ha sempre il modo di limitare il numero dei nuovi meccanici.

Può, anzitutto, limitare l'ammissione degli allievi operai, servendosi, pei lavori straordinarii, di semplici avventizii, che sono meno di allievi. Poi, pel passaggio da allievo ad operaio, è necessario un esame, che è in vostra facoltà di rendere sempre più difficile, stabilendo condizioni di capacità più elevate.

Per queste ragioni, io confido che l'onorevole ministro e la Commissione vorranno accettare il mio emendamento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle poste e dei telegrafi.

SCHANZER, ministro delle poste e dei telegrafi A dire la verità, la prima parte dell'emendamento dell'onorevole Turati avrebbe carattere regolamentare, ed è per questo che se ne era parlato nella relazione e nulla se ne era detto nella legge. Ma le considerazioni svolte dall'onorevole Turati mi sembrano gravi e quindi (credo consentirà anche l'onorevole relatore) si potrebbe accettare questo emendamento per regolare la carriera dei meccanici, restando però sem· pre bene inteso che l'aumento che si dice di poter portare al quadro VI della tabella B, è subordinato ai bisogni del servizio. In questo senso non ho difficoltà di accettare l'emendamento dell'onorevole Turati.

PRESIDENTE. Ha faceltà di parlare l'onorevole relatore.

AGUGLIA, relatore. La Giunta del bilancio accetta l'emendamento dell'onorevole Turati, tanto più che questo emendamento non è che la sanzione in legge di quello che la Giunta stessa aveva già detto nella relazione.

Mi pare, però, che sia necessario alla formula, dirò così imperativa, dell'onorevole Turati, alla parola cioè, «conseguiranno», sostituire le parole «possono conseguire».

Credo che l'onorevole Turati potrà esserne sodisfatto. (Interruzioni — Conversazioni).

PANSINI. No, date le condizioni, «debbono» conseguire, non «posso; » ».

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole ministro delle poste e dei telegrafi. Ne ha facoltà.

SCHANZER, ministro delle poste e dei telegrafi. La modificazione proposta dall'onorevole Aguglia è necessaria non tanto o, almeno, non solo per la ragione accennata da lui, ma anche per un'altra ragione, detta dall'onorevole Turati, perchè resta sempre

il binario morto. Arrivati a 1750, quest agenti possono conseguire, dopo un esame, la nomina a lire 2,000, oppure restano nella loro condizione e continua a maturarsi per essi il periodo. Di qui la necessità di dire «possono». Perchè ci possono essere alcuni che preferiscono di andare avanti per il binario morto sino alle 2,000 lire.

Ecco perchè, trattandosi di una specie di diritto di opzione, qui bisogna dire: « possono conseguire ».

TURATI. Domando di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURATI. Non vorrei che rimanesse equivoco. E qui mi è necessario chiarirlo per poter dichiarare se accetto o non accetto l'emendamento all'emendamento. La parola possono ha un significato molto vago. Se si intende con questo che avranno diritto di dare l'esame, e che superato l'esame...

SCHANZER, ministro delle poste e dei telegrafi. Si capisce.

TURATI. Allora bisogna dirlo chiaro, perchè il possono potrebbe lasciare intendere che l'esame rimanga una mera facoltà del Governo.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Pansini. Ne ha facoltà.

PANSINI. Stiamo alla forma e allo spirito della proposta dell'onorevole Turati. Egli dice: date quelle condizioni, ognuno può fare gli esami. Quindi è facoltativo il diritto di presentarsi all'esame, ma dato che l'operaio riesca nella prova, voi non potete dire: può; ciò che prima degli esami è potestativo, diventa in seguito per l'Amministrazione un dovere, e quindi per l'altro un diritto. Ora, se voi la disposizione la prospettate solo pel momento in cui l'impiegato ha facoltà di dare l'esame, potete dire: possono, ma se vi riferite al momento in cui, avendo dato l'esame, l'operaio ha risposto a tutte le condizioni e si dimostra capace, allora è questione di diritto.

Chiarito questo, noi saremo lieti di votare tanto la formula Turati quanto quella del relatore.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Di Stefano.

DI STEFANO. Io credo che si potrebbe conseguire lo scopo, cui hanno accennato l'onorevole ministro e l'onorevole Aguglia, e nello stesso tempo mantenere il concetto dell'onorevole Turati, sostituendo all'attuale la seguente formula: «Gli operai meccanici, che avranno raggiunto lo stipendio di lire 1,750, avranno diritto, dopo superato un esame, di conseguire la nomina, ecc. ». Accettando questa dizione, riesce chiaro

che gli operai meccanici avranno un diritto di opzione: se essi vorranno sottoporsi all'esame, superato l'esame avranno diritto a conseguire la nomina; se non vogliono avvalersi di questo diritto, anderanno nell'altra categoria a cui accennava il ministro.

AGUGLIA, relatore. Accettiamo la formula dell'onorevole Di Stefano: «avranno diritto, dopo superato l'esame, alla nomina, ecc. ».

SCHANZER, ministro delle poste e dei telegrafi. Bisogna però che resti chiaro, per un altro verso, che il numero dei posti della tabella viene stabilito soltanto a norma dei bisogni; e perciò io propongo che in fine si aggiunga: « a norma dei bisogni del servizio ».

TURATI. Io vorrei pregare l'onorevole ministro di rinunziare alla seconda proposta. V'è un certo numero di operai meccanici, i quali sono a 1,600 lire; ora noi domandiamo che essi possano dare un esame; l'onorevole ministro accetta, ma dice: nei limiti che io prescriverò; se vi sono cento che hanno questo diritto, io ne ammetto venti.

PRESIDENTE. La seconda parte della sua proposta dice: potrà essere in conseguenza aumentato a norma dei bisogni; quindi mi pare che la proposta dell'onorevole ministro non sia diversa dalla sua.

TURATI. È diversa.

SCHANZER, ministro delle poste e dei telegrafi. Veramente la diversità sta nella interpretazione che l'onorevole Turati dà al suo capoverso.

Io avrei anche potuto non insistere sull'aggiunta delle parole: « a norma dei bisogni del servizio», ma poiche la questione è stata sollevata, debbo assolutamente insistere. Qui non si può sancire, senz'altro, che gli operai meccanici possano entrare nel quadro senza limiti: bisogna quindi stabilire che il quadro si aumenta secondo i bisogni del servizio ed in seguito ad un esame di concorso. La differenza sta in questo, che non si tratta di un esame di idoneità, in modo che tutti coloro che hanno superato l'esame passino nel quadro superiore; bisogna stabilire invece che secondo i bisogni del servizio si aumenterà il quadro superiore con gli operai meccanici che si presenteranno all'esame, e che quelli che supereranno l'esame otterranno la promozione; altrimenti si verrebbe a subordinare agli interessi particolari degli impiegati le necessità del servizio.

PRESIDENTE. Onorevole Turati, ac-

cetta la formula proposta dall'onorevole ministro?

TURATI. Accetto per disperazione, ma è il rifiuto del mio emendamento.

Voci. No, no!

PRESIDENTE. L'articolo dunque sarebbe così formulato:

Art. 13.

«Gli operai meccanici, (quadro IV della tabella C) progrediscono nel ruolo dallo stipendio di lire 1,300 a quello di 1,500 lire per aumento biennale di lire 200 e dallo stipendio di lire 1,500 a quello di lire 2,000 per aumenti biennali di lire 250 ciascuno.

Gli operai meccanici che avranno raggiunto lo stipendio di lire 1,750 avranno diritto, dopo superato un esame, di conseguire la nomina di meccanico a lire 2,000.

Potrà essere in conseguenza aumentato a norma dei bisogni del servizio il numero dei meccanici del quadro VI della tabella B.

Metto a partito questo articolo.

(E approvato).

Art. 14.

Il numero complessivo dei posti componenti i quadri delle tabelle A, B e C, annesse alla presente legge, può essere mantenuto integro, assumendo, secondo i casi come volontari od alunni, od allo stipendio minimo degli altri quadri delle dette tabelle, tanti funzionari od agenti, quanti sono quelli eliminati in ciascun quadro per morti, collocamenti a riposo e destituzioni.

(È approvato).

Art. 15.

Le norme per il reclutamento di tutto il personale, per le promozioni e per i passaggi di categoria sono stabilite dal regolamento.

Nei casi di passaggio di categoria, gli impiegati ed agenti, che in conseguenza del passaggio stesso venissero ad avere uno stipendio inferiore a quello da essi fruito nella categoria che lasciano, conservano la differenza a titolo di maggiore assegno ad personam. Il maggior assegno è assorbito dalle successive promozioni ».

All'articolo 15 l'onorevole Turati propone due emendamenti che sono i seguenti:

Nel 2° comma alle parole: « nei casi di passaggio di categoria», aggiungere: « o di quadro ».

« Nello stesso comma all'ultimo periodo: il maggior assegno è assorbito dalle successive promozioni, sostituire:

«Gli anni trascorsi nello stipendio già percepito, qualunque esso sia, saranno ritenuti validi per il conseguimento dell'aumento quadriennale o quinquennale nel nuovo grado »...

L'onorevole Turati ha facoltà di svolgere questi emenda menti.

TURATI. Quanto al primo emendamento, esso intende a correggere quella che dev'essere stata una semplice svista nel testo dell'articolo. È evidente che, stabilita la massima che chi passa da una categoria inferiore ad una superiore non debba perdere nulla (perchè altrimenti l'obblighereste a rimanere nella classe inferiore), la stessa massima debba applicarsi nei passaggi di quadro. L'ufficiale d'ordine, per esempio, che passa ufficiale, muta quadro senza mutare categoria.

Invece, importante e fondamentale è il concetto che raccomando col secondo emendamento; pel quale « gli anni trascorsi nello stipendio già percepito, qualunque esso sia, saranno ritenuti validi per il conseguimento dell'aumento quadriennale o quinquennale nel nuovo grado ».

Io prevedo che qui vi sarà una obiezione finanziaria; anzi non vi potrà essere che una obiezione finanziaria. Ma qui è il caso di dire: vogliamo sul serio o non vogliamo? Se voi avete scritto sul serio tutto quello che si legge nella relazione, che cioè è interesse dell'Amministrazione stimolare questi passaggi di categoria, che essi sono impossibili se importano diminuzioni di stipendio, che il contrario sistema è assucdo nei rapporti della giustizia e nell'interesse dello Stato, perchè induce una selezione a rovescio, che costringe i migliori sugli scalini più bassi e lascia passare avanti i peggiori, ecc., ecc.; se voi riconoscete insomma che, al disopra di una piccola perdita finanziaria momentanea, qual'è quella che voi stessi proponete, vi è un interesse anche finanziario superiore, che cioè l'amministrazione sia ben ordinata; voi dovete riconoscere il principio in tutte le sue conseguenze. Non controstimoliamo dunque questo genere di passaggi.

Ora, i calcoli il ministro li avrà certo già fatti: un aiutante a 1,200 lire, con tre anni di anzianità, si trova in condizioni di carriera molto più vantaggiosa di un ufficiale

1

ugualmente a 1,200 lire, ma che sia di prima nomina.

L'aiutante a 1,200 lire con tre anni di anzianità, con aumenti di sole 250 lire, passa molto avanti all'altro, sebbene di categoria superiore e con aumenti di 300 lire, ma che viceversa ha una anzianità minore.

In dieci anni l'ufficiale perde in confronto 1,350 lire. Se quindi l'aiutante ha una famiglia, se non è un idealista che viva di solo pane, quando l'anzianità di classe non gli sia computata, non si deciderà mai al passaggio e voi perderete un buon elemento per la carriera superiore.

Un aiutante a 1,400 lire con tre anni di servizio perderebbe ancora di più, perchè non solo non gli vengono calcolati questi anni di servizio, ma il maggiore assegno di lire 200 gli viene assorbito dalla promozione. Così, nei soli primi dieci anni, verrebbe a percepire in meno 3,450 lire.

In queste condizioni non si faranno mai passaggi di categoria. Gli esempi analoghi si possono moltiplicare a volontà.

Insomma, questo mi pare voler fare troppo assegnamento sullo spirito di abnegazione del personale.

Ammetto che chi vivesse l'età di Matusalemme ricupererebbe il perduto nei gradi superiori della carriera, ma, data la normalità della vita, le perdite accennate non si ricupereranno mai.

È forse l'unico caso, nei miei numerosi emendamenti, in cui io abbia dovuto essere audace, perchè non si transige colla logica. La questione è tutta qui. Volete o non volete lo scopo? Se lo volete, dovete accettare questo emendamento.

E infine una raccomandazione.

Io so benissimo che questo organico non può riparare a tutti i guai del passato, e mi guardo bene dal domandare tutte le regolarizzazioni e i risarcimenti che giustizia richiederebbe. Ma il ministro sa benissimo come vi siano ufficiali che furono tre o quattro anni aintanti, e che, passando ufficiali, perdettero notevolmente nella carriera. Fu una vera disdetta per loro questo passaggio, ed essi ora tanto più se ne pentono, dacchè avete auméntato la cifra degli aumenti per gli aiutanti.

L'onorevole ministro ha accennato nella discussione generale a qualche riparazione che, per questi casi più gravi, potrà darsi o in sede regolamentare o con successivi provvedimenti; io desidererei dal ministro qualche più preciso affidamento in proposito.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Di Stefano.

DI STEFANO. Dirò poche parole unicamente per associarmi alle osservazioni fatte dal collega Turati sull'emendamento da lui proposto, che risponde al concetto di questo disegno di legge, cioè: migliorare i servizi e rendere gli impiegati interessati al miglioramento dei servizi stessi. Ora, se si mettono gli impiegati nella condizione di dover rimanere nella categoria inferiore, perchè il passaggio alla superiore nuocerebbe ai loro interessi, non si raggiungerebbe lo scopo a cui la legge è informata. E questa la ragione precipua, per cui mi unisco all'onorevole Turati nel raccomandare, vivamente, l'emendamento da lui proposto all'approvazione della Camera.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle poste e dei telegrafi.

SCHANZER, ministro delle poste e dei telegrafi. Anzitutto accetto volentieri il primo degli emendamenti dell'onorevole Turati, emendamento che si riferisce al secondo comma e che colma una lacuna delle disposizioni.

In quanto al secondo suo emendamento, sono dolente di trovarmi in dissenso con lui, che inspira sempre le sue proposte ad un manifesto senso di equità; ma credo che, dopo le spiegazioni che gli darò, sarà con me nel ritenere che l'accoglimento della sua proposta verrebbe precisamente a ferire delle evidenti ragioni di giustizia.

Non è per motivi finanziari che io mi oppongo all'accoglimento di questo emendamento. Certo ci sarebbe anche la considerazione finanziaria del maggiore aggravio, ma non è questa la ragione principale. Si tratta di ragione di giustizia.

Evidentemente, consentendo agli impiegati di categoria inferiore il passaggio alla categoria superiore, si rende già loro un notevole beneficio, perchè profittano poi della carriera nella categoria superiore. Il beneficio è quindi, sopratutto, morale.

Ma è regola generale, in tutte le Amministrazioni dello Stato, che, quando da un ruolo si passa ad un altro, si va sempre in coda del ruolo, e non è mai stato ammesso che si saltino gli altri che già si trovavano in quel ruolo, mettendosi avanti ad essi. Mi potrebbe opporre l'onorevole Turati che questa massima ha minore importanza quando si tratta dei ruoli aperti in confronto dei ruoli chiusi.

Quando i ruoli sono chiusi, la massima

è indefettibile; non si può derogarvi, perchè si verrebbe a ferire il diritto di chi è già in carriera. Ma ha importanza anche per il ruolo aperto, in riguardo agli esami. Veda l'onorevole Turati: nella seconda categoria i progressi di carriera, per quanto concerne lo stipendio, molte volte, sono stati superiori che non nella prima. Di modo che impiegati che, dalla prima categoria, dovettero, per ragioni di carriera, passare nella seconda, hanno avuto questo danno, diremo così morale; ma viceversa, hanno avuto il vantaggio materiale di progredire più rapidamente negli stipendi.

Ora se questi impiegati passassero nella prima categoria col loro stipendio, verrebbero a mettersi avanti a quelli della prima categoria che già si trovano nello stesso ruolo. Così per il passaggio nel ruolo degli ufficiali postali e telegrafici. Ed allora per gli esami di capo d'ufficio e per gli esami di segretario, accadrebbe che quelli che passano, e che già hanno un vantaggio notevole (non si può negare che si venga con tali disposizioni ad offrire un vantaggio a questi impiegati), sarebbero chiamati agli esami di segretario e di capo-ufficio, prima dei loro colleghi che già si trovano in quel ruolo di quella categoria e che quindi perderebbero l'occasione dell'esame, il che significa perdere qualche volta, degli anni di carriera, ciò che costituirebbe un vero danno per gli altri.

Mi creda l'onorevole Turati: indipendentemente da qualunque considerazione finanziaria, questa è una evidente ragione di giustizia. Io credo pertanto che egli, dopo le mie spiegazioni, non vorrà insistere nel suo emendamento, col quale si verrebbero a concedere dei vantaggi assolutamente nuovi a coloro che vogliono passare da una categoria all'altra, suscitando giustamente il malcontento di quelli che già si trovano nella propria categoria.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

AGUGLIA, relatore. Io mi limito a dire che la Giunta del bilancio accetta il primo emendamento dell'onorevole Turati, di aggiungere cioè le parole « o di quadro » alla parola « categoria ». Debbo però osservare che, aggiungendo queste parole la prima volta, bisogna aggiungerle anche la seconda quando nello stesso comma si ripetono le parole « passaggio di categoria ».

A nome della stessa Giunta del bilancio debbo dichiarare che non è assolutamente possibile accogliere il secondo emendaOTSLATORA XXII -- 1" SESSIONE -- DISCUSSIONI -- 1" TORNATA DEL 29 GIUGNO 1907

mento del collega Turati, dopo le spiegazioni così chiare, ed informate a criteri di giustizia, date dall'onorevole ministro.

PRESIDENTE. Onorevole Turati mantiene o ritira il suo emendamento?

TURATI. Dal momento che il ministro osserva che non si tratta tanto di una que stione finanziaria, quanto del rispetto dovuto ai diritti acquisiti, io modificherei il mio emendamento, introducendovi quello stesso concetto che il Governo ha già accettato a proposito degli articoli 5, 7 ed 8; aggiungendo cioè le parole: «salvo in quanto ciò venisse a ledere altri diritti di anzianità già acquisiti». In questo modo si salverebbe tutto.

L'onorevole ministro non ha considerato abbastanza che, senza questo emendamento, si metterebbe nel nulla tutto ciò che noi abbiamo sostenuto riguardo all'opportunità di favorire i passaggi di categoria.

di favorire i passaggi di categoria. PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle poste e dei tele-

grafi.

SCHANZER, ministro delle poste e dei telegrafi. Mi dispiace di non potere accontentare l'onorevole Turati perchè saremmo al solito caso delle improvvisazioni. Del resto mi pare che aver concesso questo passaggio di categoria sia già un notevole vantaggio. Ma l'altro vantaggio che dalla prima categoria di impiegati passino alla seconda e poi, se si pentono, vogliano ripassare nella prima, qualche volta impedendo le promozioni a segretario, viene assolutamente a ledere i diritti di quelli che già si trovano nell'altra categoria. Io quindi pregherei proprio l'onorevole Turati di non insistere.

Debbo poi aggiungere per gli ufficiali che hanno prestato servizio di aiutanti (e questo rientra nelle considerazioni generali che ebbi a fare ieri) che non è preclusa la via ad una futura classificazione degli anziani. Ma per il momento non potrei prendere nessun impegno al riguardo.

PRESIDENTE. L'onorevole Turati non

insiste?

TURATI. Non insisto.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, pongo ai voti l'articolo 15 con l'emendamento dell'onorevole Turati, accettato dalla Commissione, aggiungendo cioè le parole « o di quadro » là dove è detto « passaggio di categoria ».

(È approvato).

Art. 16.

Il regolamento stabilisce le norme per la qualificazione degli impiegati ed agenti.

Gli impiegati (esclusi quelli contemplati nel quadro III della tabella A) e gli agenti che sono qualificati ottimi, abbreviano di tre mesi la scadenza del periodo per ogni qualificazione ottenuta.

Le qualificazioni che hanno dato luogo all'abbreviamento di un periodo non possono essere computate per l'abbreviamento di altro periodo.

Quando però l'abbreviamento di tre mesi non abbia potuto aver effetto per intero in un periodo, la rimanenza è computata sul periodo successivo.

L'impiegato od agente non qualificato buono ritarda di tre mesi, per ogni mancata qualificazione, il compimento del periodo di avanzamento.

Tuttavia, una qualifica di ottimo compensa una precedente mancata qualificazione di buono».

L'onorevole Turati propone il seguente emendamento all'articolo 16:

« Al 2°, 3°, 4°, 5° e 6° comma sostituire:

« Ogni anno, in sede di bilancio, verranno stanziati i fondi necessari per provvedere agli effetti delle disposizioni che saranno sancite dal regolamento medesimo».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Turati.

TURATI. Spero che l'onorevole ministro vorrà accettare questo emendamento, che è anche una prova di fiducia nell'opera sua. Il ministro sa quanto sia grave la questione delle qualifiche e come una riforma di tutta questa materia debba formare oggetto certamente di nuove disposizioni regolamentari. Se mai occorresse una autorità a conferma, io potrei prendere la relazione stessa dell'onorevole Aguglia a pagina 58, dove si legge testualmente così:

« Ora, la esperienza testè fatta dell'applicazione delle nuove norme per la qualificazione degli impiegati ha dimostrato la necessità di adottare più precisi criteri per le qualificazioni medesime, epperciò non sembra opportuno che nella legge organica siano tassativamente indicate come uniche distinzioni quelle in ottimi e buoni, ecc., ecc. »

Dunque è pacifico che questa materia dovrà essere riformata: e allora perchè legarci le mani, stabilendo tutto questo arruffio di disposizioni, che mi sembra ancora peggiorato dalle proposte della Commissione? Lasciamo impregiudicata la questione rimandandola al regolamento che dovrete fare. So che avete mandato perfino degli ispettori all'estero per studiare i migliori

sistemi ivi vigenti di rimunerazione, il tantième, il cottimo, la cointeressenza, la indennità di apparato, ecc. Si potranno trovare forme che non diano luogo a tutte le lagnanze suscitate dai sistemi in vigore fra noi, e che vi obbligarono persino a sospendere per anni i punti di merito e le promozioni relative.

Io credo di fare atto insieme di logica e di fiducia personale verso il ministro domandando che egli non si leghi le mani e non si esponga a dover disfare dimani quello che si fa oggi. Questo è lo scopo unico del mio emendamento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Moschini.

MOSCHINI. Se l'onorevele ministro e la Commissione avessero accettato l'emendamento dell'onorevole Turati, le mie esservazioni non avrebbero più ragione di essere. Senza dubbio l'articolo, come è stato redatto dalla Commissione, palesa una specie di contradizione per lo meno di forma, inquantochè, mentre nel primo comma di esso si vengono a togliere le qualifiche di ottimo e di buono, in tutto il resto dell'articolo queste qualifiche danno speciali diritti e speciali demeriti.

Ora nella relazione della Giunta è indicato, secondo me, in qual modo questa apparente contradizione potrebbe eliminarsi. Qui si dice che « mentre non sembra opportuno che nella legge organica siano tassativamente indicate come uniche distinzioni quelle di ottimi e buoni, però tali distinzioni possono rimanere quale termine massimo l'una e minimo l'altra, lasciando al regolamento di stabilire funzioni intermemedie ».

Mi permetta l'onorevole relatore di osservagli che un'affermazione della relazione non modifica il fatto, e che la legge rimane come è, senza che si sia obbligati ad andare ad attingere lumi ogni momento alla relazione su questo disegno di legge.

Pare a me che per mettere in rapporto giusto il testo dell'articolo con le intenzioni accennate nella relazione, basterebbe aggiungere alla prima parte dell'articolo, dopo le parole: «impiegati ed agenti», le altre: «fermo che le qualifiche di ottimo e buono rimangano rispettivamente come termine massimo e minimo».

PRESIDENTE. Onorevole ministro delle poste e dei telegrafi, non ci sono altri iscritti.

SCHANZER, ministro delle poste e dei telegrafi. Non posso aderire all'emendamento dell'onorevole Turati, e prego la Camera di votare l'articolo come è, perchè si tratta di un punto sostanziale della legge. L'onorevole Turati, nella sua cortesia, mi vorrebbe dare un mandato di fiducia, affidando solo a me tutto quello, che riguarda la qualificazione dei personale. Ma questa questione è così importante che desidero sia definita dal legislatore: perchè c'è un nesso logico e morale molto evidente fra questo articolo e tutto il complesso del disegno di legge, col quale notevoli vantaggi si concedono al personale.

Un sistema che è fondato sui ruoli aperti, per i quali il personale progredisce per la forza del tempo, potrebbe risolversi a danno dell'amministrazione, se non fosse controbilanciato da qualche cosa che assicurasse lo zelo degli impiegati.

Ruoli aperti e ruoli chiusi hanno bisogno di questo correttivo; e, come nel ruolo chiuso abbiamo la promozione di merito, per cui si assicura un certo numero di posti superiori agli impiegati più meritevoli, così è necessario che promozioni di merito siano stabilite anche nel ruolo aperto. Ora io ho creduto che nel ruolo aperto le promozioni di merito si dovessero, in conformità logica col sistema del ruolo aperto, stabilire sotto forma di abbreviamenti; e credo che la spinta degli abbreviamenti pei migliori impiegati sia una promozione di merito più efficace di quella del ruolo chiuso: perchè col ruolo chiuso molte volte accade che gli impiegati, che dovrebbero essere promossi per merito, siano promossi prima per anzianità; con i ruoli aperti, se è stabilito che l'impiegato ottimo abbia, per esempio, un abbreviamento di tre mesi, egli è assolutamente sicuro di raggiungere questo effetto, e quindi ne nasce un notevole stimolo. Ora è necessario dire nella legge che gli impiegati ottimi avranno questo vantaggio.

Come è già accennato, nella relazione dell'onorevole Aguglia (e qui rispondo all'onorevole Moschini), pur non mettendo in questo articolo tutte quante le qualifiche del personale, è necessario stabilire i termini massimo e minimo della scala (come, del resto, l'onorevole Moschini propone): vale a dire, l'ottimo ed il non buono.

Insisto dunque perchè l'articolo sia conservato come è; perchè, se questo articolo stabilisce che l'impiegato ottimo ha diritto di abbreviare la sua carriera, bisogna che sia anche stabilito che l'impiegato non buono perde qualche cosa del corso della sua carriera. Questo articolo è un complemento logico e morale di tutta la riforma. LEGISLATURA XXII — 1° SESSIONE

ISCUSSIONI - 1ª TORNATA DEL 29 GIUGNO 1907

Come conclusione, osservo all'onorevole Turati che, col suo emendamento, si verrebbe a lasciare in sospeso l'effetto finanziario delle qualificazioni: perchè, se questo emendamento si votasse come è concepite, ed io, in conseguenza del mandato di fiducia che l'onorevole Turati mi vuole affidare, doman', invece di attribuire alla qualifica di ottimo l'effetto di un abbreviamento di tre mesi, attribuissi l'effetto di un abbreviamento di un anno, per esempio, ne verrebbe un aggravio spaventoso per il bilancio e che bisognerebbe accettare, perchè sarebbe preventivamente stabilito nell'emendamento di accettare tutto ciò, che col regolamento verrà determinato, riguardo alle qualifiche.

Quindi, anche sotto questo aspetto, preferisco di dire ben chiaro quali sono gli effetti finanziari delle qualificazioni, perchè, in base a questo articelo, la Giunta generale del bilancio ha fatto fare un calcolo esatto.

Pregherei dunque l'onorevole Turati, che ringrazio della fiducia che ha voluto dimostrarmi, di non insistere nel suo emendamento.

PRESIDENTE. Onorevole Turati, mantiene il suo emendamento?

TURATI. Lo ritiro. Ne riparleremo.

PRESIDENTE. L'onorevole Moschini ha fatto una proposta, che non porta le firme richieste dal regolamento.

SCHANZER, ministro delle poste e dei telegrafi. La proposta dell'onorevole Moschini è di pura forma. Io credo che nella sostanza siamo d'accordo.

Pregherei perciò l'onorevole Moschini di non volere insistere nel suo emendamento, perchè i termini di questo articolo sono stati abbastanza discussi fra me e la Giunta del bilancio.

AGUGLIA, relatore. La relazione parla chiaro.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Moschini.

MOSCHINI. Non avendo presentato il mio emendamento a tempo opportuno, e non avendo raccolto per mancanza di tempo le dieci firme necessarie, non posso insistervi.

Faccio però osservare che sarebbe stato più logico che l'onorevole ministro avesse detto che, dal momento che siamo d'accordo nel concetto, possiamo anche accordarei sulla forma.

Non è esatto, poi, quanto dice, interrompendo, l'onorevole relatore, che c'è nella relazione e quindi siamo d'accordo: perchè la relazione non fa parte della legge.

AGUGLIA, relatore. Ma c'è la spiegazione chiara.

MOSCHINI. Del resto, anch'io non insisto.

PRESIDENTE. Non essendovi altre proposte, pongo a partito l'articolo 16.

(È approvato).

Art. 17.

Il numero degli agenti a lire 900 del quadro I della tabelia C annessa alla presente legge può essere aumentato in ragione del numero degli agenti subalterni fuori ruolo, che ai termini dell'articolo seguente, hanno compiuto il biennio di servizio.

Parimenti il numero degli agenti a lire 1,000 del quadro III e degli operai meccanici a lire 1,300 del quadro IV della detta tabella C può essere aumentato in ragione dei bisogni del servizio e nei limiti delle somme stanziate in bilancio.

A quest'articolo gli onorevoli Turati e Barzilai hanno proposto di sostituire il seguente:

« Il numero degli agenti a lire 900 del quadro I della tabella C, annessa alla presente legge, degli agenti a lire 1,000 del quadro III e degli operai meccanici a lire 1,300 del quadro IV di detta tabella, può essere aumentato in ragione del numero degli agenti fuori ruolo, degli allievi guardafili, degli allievi meccanici, che, ai termini dell'articolo seguente abbiano compiuto il termine stabilito di servizio ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Turati. TURATI. Ho già parlato di questo argomento a proposito dell'articolo 15, quando accennai all'opportunità di aumentare il numero dei meccanici.

Quest'articolo crea quei tali ruoli aperti, nel senso pieno della parola, cui alludeva l'onorevole Mazziotti l'altro giorno. Ma stabilisce un diverso trattamento (ed il mio emendamento riguarda soltanto questo) tra quello che riguarda gli agenti subalterni e vice-commessi a lire 900 e quello che riguarda i guardafili o agenti di manutenzione e gli operai meccanici. Mentre per gli agenti subalterni si dice che, quando hanno acquistato il diritto di passare in ruolo, ci passeranno tutti; per questi altri agenti, non meno importanti, si limita il loro diritto di andare avanti in ragione del bisogno del servizio e nei limiti delle somme stanziate in bilancio. Questa differenza di trattamento mi sembra incoerente.

Quindi l'emendamento che io ho proposto che va connesso col primo degli emendamenti all'articolo 18, coi quali si domanderebbe appunto che gli allievi meccanici, giunti all'età di 18 anni, e che abbiano almeno tre anni di servizio, passeranno, previo esame, operai meccanici a lire 130).

Analogamente per gli allievi guardafili; a proposito dei quali l'onorevole Aguglia è caduto in una inesattezza, confondendoli con gli operai avventizi, mentre, per l'articolo 281 e seguenti del regolamento, gli allievi guardafili non sono affatto operai avventizi, ma sono di nomina ministeriale, iscritti in un albo, ecc. ecc., sono insomma degli agenti stabili dell'Amministrazione,

Io capisco che si possa limitare il numero degli allievi guardafili, degli allievi operai meccanici, ecc., ma, quando li avete ammessi, domando che a costoro si applichino norme di carriere analoghe a quelle che varranno per i vice-commessi, i porta lettere e così via.

Abbiamo adesso degli allievi guardafili che hanno 4 anni di servizio e dovrebbero al primo luglio passare guardafili. La vostra legge per il miglioramento dei servizi postali, telegrafici e telefonici esige indubbiamente l'aumento di questo personale. Non vi è ragione di tenerlo in condizioni tanto inferiori e precarie

A me pare quindi che l'onorevole ministro potrebbe accettare tanto questo emendamento, che parifica la condizione degli allievi guardafili e degli allievi meccanici a quella degli altri agenti, quanto, per connessione, il primo emendamento all'articolo 18.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Barzilai. Ne ha facoltà.

BARZILAI. Soggiungerò una parola in sostegno dei due emendamenti, che si devono discutere insieme per la loro connessione, presentati dall'onorevole Turati e da me agli articoli 17 e 18.

E vi sono alcune cifre, che credo diano serio fondamento alle ragioni che l'onorevole Turati ha esposto. Infatti risulterebbe che i meccanici sono solamente 56, gli operai 10, gli allievi circa 70.

Sono dunque in totale 120 persone, che dovrebbero trovar posto nella pianta dei 56 meccanici, quasi tutti giovani. Oggi i meccanici, da un minimo di 2,000 arrivano per quadrienni ad un massimo di 3,200, gli operai da un minimo di 1,500 con aumenti di cinque e sei anni arrivano ad un massimo di 2,000.

Ora i passaggi da allievi a operai e operai meccanici avvengono per esame, esame reso abbastanza difficile dal recente regolamento; ma nessun articolo del disegno di legge determina per gli uni e gli altri il periodo di tempo, durante il quale quel passaggio può avvenire. Dimodochè, lasciando la pianta dei meccanici ristretta ai 56 posti, pochissimi dei 120 potranno passare meccanici; ed allora non sarà più il massimo di 3,200 o 3.000 secondo il vecchio organico, ma sarà di 2,000.

Dunque il termine, che dovrebbe essere stabilito, è quello, che viene stabilito con l'emendamento.

Si potrebbe obiettare dall'onorevole ministro che nel regolamento c'è già qualche cosa; ma occorre che questa disposizione sia consegnata nel disegno di legge, perchè altrimenti la conclusione è evidente, perchè, non aumentando il numero dei meccanici e non determinano dopo quanti anni questi hanno diritto a diventare meccanici, si sarà formata una classe col massimo di 2,000 lire, e i beneficì della nuova riforma non saranno duraturi.

Confido quindi che i nostri emendamenti troveranno favorevole accoglienza dal ministro.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole ministro delle poste e telegrafi. Ne ha facoltà.

SCHANZER, ministro delle poste e dei telegrafi. Parlerò anch'io insieme dei due emendamenti all'articolo 17 e all'articolo 18.

L'onorevole Turati fa una questione di logica e di giustizia, ma io spero che dopo le spiegazioni che darò a lui ed all'onorevole Barzilai non vorranno insistere nel loro emendamento.

In sostanza con questo disegno di legge si è riconosciuto un diritto molto importante agli agenti subalterni fuori ruolo perchè mentre prima essi restavano fuori ruolo senza determinazione di tempo, ad arbitrio dell'Amministrazione, con questo disegno di legge si viene a stabilire che gli agenti fuori ruolo passano vice-portalettere e vice-commessi.

In sostanza gli emendamenti vorrebbero stabilire un diritto simile per gli allievi guardafili e per gli allievi meccanici.

Premetto che mi sono dato carico anche di questa categoria di personale, animato dal vivo desiderio, che anche per gli agenti di questa categoria vi siano delle garanzie di carriera. Ma sono dolente di non potere, per ragioni veramente sostanziali e per la necessità assoluta di armonizzare con gli in-

teressi degli impiegati gli interessi altrettanto degni di considerazione dell'Amministrazione, sono dolente, dico, di non potere accettare questi emendamenti dell'onorevole Turati e dell'onorevole Barzilai ed io confido che gli onorevoli proponenti vorranno riconoscere l'esattezza delle mie considerazioni.

Per quanto riguarda gli agenti subalterni fuori ruolo dirò che trattandosi di un servizio, come quello della posta, si può disciplinare il passaggio in ruolo di questi agenti, regolando il numero degli agenti fuori ruolo che si assumono in servizio, dei quali, dopo un certo tempo, una parte entrerà nel ruclo; quindi si può fare una previsione sui posti di ruolo che saranno occupati.

Ma è diversa la condizione delle cose per quanto riguarda gli allievi meccanici e gli allievi guardafili: basti dire che gli allievi guardafili sono operai liberi che non hanno carattere di impiegati, che sono rimunerati a giornata, secondo le necessità transitorie del servizio, e che non hanno nemmeno continuità di prestazione di servizio,

Per esempio, per la nuova legge dei 25 milioni si devono assumere un gran numero di allievi guardafili, veri operai, che lavoreranno quindici giorni e che saranno poi rimandati e potranno quindi essere riassunti in servizio.

Ora se si stabilisse per questi allievi guardafili che dopo due o tre anni avessero diritto di entrare in ruolo, arriveremmo a questo, che l'amministrazione si troverebbe ad avere sulle braccia una quantità di impiegati assolutamente inutili.

La condizione, dunque, degli allievi guardafili è molto diversa da quella degli agenti subalterni fuori ruolo. Questi costituiscono una corrente normale che ha sempre la stessa portata, che entra normalmente in ruolo.

Ma di allievi guardafili, noi oggi ne abbiamo bisogno di 600; da qui a un anno, forse, ce ne basteranno 200; ora come si fa a priori a stabilire che dopo due anni passeranno in ruolo?

Per gli allievi meccanici, non sembra poi prudente lo stabilire nella legge il tempo di due anni per gli esami ad operaio meccanico, mentre questo tempo potrebbe essere anche minore.

Come vedono, però, gli onorevoli Turati e Barzilai, con l'aggiunta concordata allo articolo 17 (ed ha esattamente detto l'onorevole Turati) io ho veramente aperto i ruoli agli allievi meccanici ed agli allievi guardafili e questo era tutto quello che potevo fare.

Camera des Irrutati

È chiaro che ogni ministro, secondo la necessità del servizio e secondo le norme stabilite dal regolamento, a mano a mano, aprirà la carriera a questi agenti, che hanno diritto anch'essi di procedere al pari degli altri; ma quello che non si può fare è di stabilire un periodo fisso, per il loro ingresso in pianta.

Dopo queste spiegazioni, aggiungendo che nel regolamento sarà mia cura di disciplinare anche per questa categoria del personale, il modo di entrare in carriera, mi auguro che gli onorevoli Turati e Barzilai vorranno rinunziare ai loro emendamenti.

PRESIDENTE. Onorevole Barzilai?

BARZILAI. Non insistiamo nel nostro emendamento, pur facendo qualche riserva su quanto l'onorevole ministro ebbe a dire a proposito degli allievi meccanici.

PRESIDENTE. Avendo gli onorevoli Barzilai e Turati ritirato il loro emendamento, e non essendovi altre proposte, metto a partito l'articolo 17 di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Art. 18.

La retribuzione dei vuotacassette e dei portapieghi e portalettere suburbani (agenti subalterni fuori ruolo) varia da un minimo di lire 700 ad un massimo di lire 850.

Gli agenti subalterni fuori ruolo, passando in ruolo, sono nominati vice commessi a lire 900. Il passaggio ha luogo nel primo giorno del mese successivo a quello in cui gli agenti stessi compiono due anni di servizio fuori ruolo, purchè in questo periodo non siano incorsi nella censura o. per due volte, nel rimprovero solenne.

La censura ritarda il passaggio in ruolo di un anno e il rimprovero solenne lo ritarda di sei mesi.

Sono esclusi dal passaggio in ruolo gli agenti che abbiano subito punizioni disciplinari superiori alla censura o che siano incorsi per più di due volte nella censura o per più di quattro volte nel rimprovero solenne.

Anche su questo articolo 18 vi sono emendamenti dell'onorevole Turati, che sono i seguenti:

Nel secondo comma alle parole:

Gli agenti subalterni fuori ruolo, pas-

SIONE - DISCUSSIONI - 1º TORNATA DEL 29 GIUGNO 1907

sando in ruolo, sono nominati vicecommessi a lire 900.

aggiungere:

Gli allievi guardafili, dopo due anni di servizio, vengono promossi guardafili a lire 1,000.

Gli allievi meccanici, giunti all'età di 18 anni, e che abbiano almeno tre anni di servizio, passeranno, previo esame, perai meccanici a lire 1,300.

Dopo il secondo comma aggiungere:

I fattorini telegrafici passano vicecommessi a lire 900 all'età di 21 anni.

L'onorevole Turati ha facoltà di parlare. TURATI. Del primo emendamento non occorre più parlare. Col secondo emendadamento, noi proponiamo che i fattorini telegrafici non siano considerati alla stessa stregua degli estranei e che, dopo sei o sette anni di servizio, possano, a ventun anno, essere ammessi alla qualifica di agenti subalterni. Da notare che i fattorini fecero già l'avventiziato come allievi fattorini.

In ogni caso ricordo che nell'articolo 154 del regolamento c'è una disposizione a loro favore, per cui agli agenti subalterni provenienti da fattorino viene computato il loro servizio di fattorino, come equivalente a due anni di anzianità. Questo articolo sarà certamente mantenuto anche nel regolamento futuro. Ma sarebbe anche opportuno che a ventun'anni potessero passare senz'altro agenti di ruolo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle poste e dei telegrafi.

SCHANZER, ministro delle poste e dei telegrafi. Sono delente di non poter accettare perchè i sattorini telegrafici, è noto a tutti, sono tra gli agenti più favoriti dalla riforma.

Il regolamento ha disciplinato la loro carriera in modo vantaggioso. Essi guada gnano anche molto, perchè un fattorino telegrafico, specialmente a Roma, guadagna ottanta, novanta, ed anche cento lire al mese. E questo è un vantaggio. Attualmente i fattorini telegrafici devono, in generale, prestare servizio quali agenti fuori ruolo per cinque anni, poi c'è una disposizione del regolamento che all'atto del passaggio in pianta dà loro un abbuono di due anni, il che riduce a tre anni il periodo di servizio fuori ruolo.

Ora veda l'onorevole Turati, con la disposizione della legge attuale che comprende anche i fattorini telegrafici, questi vengono a guadagnare un anno perchè serviranno quali agenti due anni soltanto invece di tre fuori ruolo e poi entreranno in ruolo, sicchè questa è una condizione molto favorevole.

Non occorre poi di far notare che l'accoglimento di questo emendamento si risolverebbe in una ingiustizia verso i portalettere rurali che concorrono anche essi ai posti di agenti subalterni fuori ruolo. Anche i portalettere rurali hanno un lungo servizio prima di poter entrare fra gli agenti subalterni fuori ruolo e si vedrebbero danneggiati da questa disposizione a favore dei fattorini telegrafici.

Se si dessero due anni ai fattorini si dovrebbero dunque dare anche ai portalettere rurali, ciò che porterebbe un sensibile aggravio finanziario.

E poi, ripeto, mi pare che fra tutte le categorie del personale la più largamente favorita sia proprio quella dei fattorini telegrafici i quali non hanno nessuna ragione di lagnarsi se a 23 anni entreranno in pianta.

Quindi confido che l'onorevole Turati vorrà ritirare il suo emendamento.

Presentazione di una relazione

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Abignente a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

ABIGNENTE. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge, già approvato dalla Camera stessa, e modificato dal Senato del regno, sull'ordinamento dell'esercizio di Stato delle ferrovie non concesse ad imprese private.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Abignente della presentazione della relazione sul disegno di legge, modificato dal Senato, per l'ordinamento dell'esercizio di Stato delle ferrovie non concesse ad imprese private.

Questa relazione sarà stampata e distrituita.

Ni riprende la discussione dell'organico postale-telegrafico.

PRESIDENTE. L'onorevole Turati insiste nei suoi emendamenti?

TURATI. Non insisto.

PRESIDENTE. Non essendovi altre proposte, metto a partito l'articolo 18 come è formulato dal Ministero e dalla Commissione.

(È approvato).

Art. 18-bis.

Colla legge dello stato di previsione il Governo indicherà il numero, la qualità e la spesa del nuovo personale da assumere in ruolo in relazione alle necessità dimostrate del servizio.

SCHANZER, ministro delle poste e dei telegrafi. Debbo avvertire che l'articolo 19, diventerebbe un comma dell'articolo 18-bis testè letto; quindi si potrebbero fin d'ora fondere in uno e votare insieme.

PRESIDENTE. Do lettura del nuovo articolo 19, che risulta dall'articolo 18 bis e susseguentemente dell'articolo 19.

Art. 19.

Colla legge dello stato di previsione il Governo indicherà il numero, la qualità e la spesa del nuovo personale da assumere in ruolo in relazione alle necessità dimostrate del servizio.

Il Governo del Re è autorizzato a portare allo stato di previsione della spesa per il Ministero delle poste e dei telegrafi, per l'esercizio 1907-908, le variazioni derivanti dalla applicazione della presente legge.

(È approvato).

Art. 20.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie alla presente legge, che andrà in vigore col 1° luglio 1907.

È data facoltà al Governo, sentito il Consiglio di Stato, di stabilire col regolamento le norme organiche per l'applicazione della presente legge.

(È approvato).

TURATI. Onorevole Presidente, prima c'era il mio articolo 19-bis; ma ci rinunzio.

PRESIDENTE. Verrebbero ora le disposizioni transitorie. Crede la Camera di dover continuare nella discussione?

Voci. Domani, domani!

PRESIDENTE. Il seguito di questa discussione è rimesso alla prossima seduta antimeridiana.

La seduta termina alle ore 11.55.

Prof. Avv. Luigi Ravani Direttore dell'Ufficio di Revisione e di Stenografia.

Licenziata per la stampa il 9 luglio 1907.

Roma, 1907 — Tip. della Camera dei Deputati.